

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 novembre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 102. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Procedimento e modalità - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di pubblico concorso, destinazione della totalità dei posti al personale da inquadrare, possibilità di accesso anche a personale appena assunto - Denunciata lesione dei principi di parità tra i cittadini, di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12, art. 7, commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo

Pag. 9

- N. 452. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006) del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, del 20 marzo 2006.

Istruzione pubblica - Procedure concorsuali per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte - Graduatorie provinciali - Applicazione delle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a «categorie svantaggiate», di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pur in assenza del requisito della disoccupazione - Violazione del principio di uguaglianza per l'indiscriminato favore dei soggetti appartenenti alle «categorie svantaggiate», in danno di soggetti che già ricoprivano gli incarichi di presidenza ed aspiranti alla riconferma - Incidenza sul diritto al lavoro - Conferimento di posizioni primaziali nell'ambito dei percorsi professionali a soggetti invalidi e minorati aldilà del «diritto all'educazione e all'avviamento professionale» garantito dalla Costituzione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-bis, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97

» 13

- N. 453. Ordinanza della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevole durata e speditezza del processo - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 4 [sostitutivo dell'art. 428 cod. proc. pen.] e 11 [recte: 10].
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 21

- N. 454. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006) del Tribunale di Trieste del 23 marzo 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

Pag. 24

- N. 455. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 31 marzo 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 28

- N. 456. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 5 aprile 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 32

- N. 457. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 6 aprile 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 36

N. 458. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 21 aprile 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

Pag. 40

N. 459. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 10 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero [salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva] - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Violazione dei principi della parità delle parti e della ragionevole durata del processo - Ingiustificata deroga (per gli appelli già proposti) al principio *tempus regit actum*.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 44

N. 460. Ordinanza della Corte di assise d'appello di Venezia dell'8 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge 46/2006 - Appello avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Assoggettamento alla disciplina a regime che abolisce la possibilità di appello della parte civile avverso le sentenze dibattimentali - Lesione del diritto di difesa della parte danneggiata.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

In subordine: Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge 46/2006 - Appello avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Inapplicabilità del meccanismo di sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione previsto in caso di appello dell'imputato o del pubblico ministero - Disparità di trattamento in danno della parte civile - Lesione del principio di parità delle parti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 47

N. 461. Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di tutela giurisdizionale e sul diritto di proprietà - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.

– Costituzione, artt. 3, 24, 42, 101, 102, 104 e 113

Pag. 53

N. 462. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2006) del Tribunale di Perugia del 28 gennaio 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Termini più brevi derivanti dalla novella *ex lege* 251/2005 - Retroattiva applicabilità ai procedimenti pendenti in primo grado solo se non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un evento processuale accidentale - Ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

– Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.

– Costituzione, art. 3

» 62

N. 463. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 15 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

» 65

N. 464. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

» 69

N. 465. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 29 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

Pag. 73

N. 466. Ordinanza dalla Corte di appello di Palermo del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

» 77

N. 467. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 1° giugno 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

» 81

N. 468. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 1° giugno 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

» 85

N. 469. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 5 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2

Pag. 89

RETTIFICHE

Comunicato relativo alla sentenza n. 341 del 23 - 27 ottobre 2006

» 93

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 102

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 settembre 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Procedimento e modalità - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di pubblico concorso, destinazione della totalità dei posti al personale da inquadrare, possibilità di accesso anche a personale appena assunto - Denunciata lesione dei principi di parità tra i cittadini, di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12, art. 7, commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede in Trieste, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 21 luglio 2006 n. 12 (pubblicata in B.U.R. - supplemento straordinario n. 29 del 24 luglio 2006) recante «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», con specifico riguardo all'art. 7, commi 15 ed ai collegati commi da 16 a 20, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma e 51, primo comma, della Costituzione, e a ciò a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del giorno 8 settembre 2006.

1. — Nel B.U. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 24 luglio 2006, n. 7, Supplemento straordinario, risulta pubblicata la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante norme in materia di «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7». Tra le numerose disposizioni, l'art. 7 contiene una serie di commi in materia di personale che, per migliore comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate.

«14. — Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi della Regione relativi all'attuazione del diritto comunitario nell'ambito delle materie di propria competenza e al fine di garantire l'attuazione dei programmi comunitari per i quali la Regione è responsabile, le strutture dell'Amministrazione regionale sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali.

15. — Ai fini di cui al comma 14, il personale assunto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'art. 18, comma 1, della legge n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale) nonché il personale assunto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativa dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

16. — L'inquadramento del personale di cui al comma 15, si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attività lavorativa, i cui criteri e modalità sono stabiliti con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi.

17. — Ai fini dell'inquadramento il personale di cui al comma 15 presenta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

18. — Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che abbia presentato domanda ai sensi del comma 17 sono prorogati, alla scadenza, fino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento del personale dichiarato idoneo.

19. — Al personale inquadrato ai sensi dei commi 14, 15, 16, 17 e 18 è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo nella categoria di inquadramento precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.

20. — Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550 e 3551;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

2. — La disposizione di cui al comma 15, peraltro, non sembra conforme ai principi costituzionali. Essa, infatti, prevede la possibilità di inquadrare nel ruolo unico regionale, nella categoria e nella posizione economica di appartenenza - purché in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 12/2006 - il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma non prevede alcuna forma di pubblico concorso, perché destina la totalità dei posti a tale personale.

Di conseguenza, anche il comma 16, il quale prevede le modalità per l'attuazione del comma 15, risulta affetto da invalidità derivata.

3. — I commi 15 e 16 dell'art. 7, invero, si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave lesione ai principi costituzionali di parità tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).

3.1. — Con riferimento all'art. 97, giova far presente che la regola del pubblico concorso - come ribadito anche dal Consiglio di Stato - Sezione V con la recentissima decisione n. 4636/06 del 25 luglio 2006 - è posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (Cons. Stato, Ad. pl, 29 febbraio 1992, n. 2; Sez. IV 29 luglio 2000, n. 4188; Sez. V 4 aprile 2002 n. 1859; Sez. VI 29 aprile 2002, n. 2272).

La regola costituzionale del pubblico concorso viene poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell'assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali (art. 3 d.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3; art. 12 d.lgs., C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207; art. 5 legge 8 gennaio 1979 n. 3; art. 6 legge 20 marzo 1975 n. 70; art. 9 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed art. 14 legge 20 maggio 1985 n. 207; art. 36 d.lgs. 3 febbraio 1993 e successive modificazioni; art. 36 d.lgs., 30 marzo 2001 n. 165).

Per quanto concerne la fattispecie in esame, la richiesta di annullamento delle denunciate norme regionali trova conforto nella fondamentale sentenza di codesta Corte costituzionale n. 194 del 9-16 maggio 2002, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di concorsi interni, che è illegittimo riservare ad essi una quota incongruamente elevata dei posti disponibili, a discapito della copertura mediante il pubblico concorso.

Tale sentenza ha ricevuto piena conferma nella sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 4, in tema di concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Al riguardo, codesta Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Inoltre codesta Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere» pubblico «del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).

Solo in peculiari ipotesi codesta Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (*cfr.* sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002).

In tali ipotesi, peraltro, codesta Corte, dopo avere confermato l'indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni, in considerazione della specificità della fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento.

3.2. — Nel caso in esame, poi, non sembrano che sussistano i presupposti per giustificatamente attribuire la totalità dei posti disponibili ai dipendenti assunti con contratti a termine, come riconosciuto - in un particolare caso - da codesta Corte (sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274).

In quella fattispecie, riguardante l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, codesta Corte ha infatti ritenuto che la disposizione poteva essere considerata non irrazionale, in quanto essa riguardava l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la parti-

colare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.

Al contrario, il comma 15 dell'art. 7 qui impugnato prevede la possibilità di inquadramento nel ruolo unico regionale, alla sola condizione che l'interessato sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2006 (cioè il 24 luglio 2006, v. art. 9 della medesima legge). Appare evidente, pertanto, che una simile disposizione permetterebbe l'inserimento in ruolo di soggetti che potrebbero essere stati assunti a tempo determinato da pochissimo tempo (in ipotesi, anche dopo la promulgazione della legge regionale avvenuta in data 21 luglio 2006 e perfino il 23 luglio 2006, ossia il giorno precedente la pubblicazione della legge) e quindi assolutamente privi di quella esperienza necessaria, derivante dall'espletamento da tempo dell'attività in ambito regionale, giustamente da codesta Corte ritenuta funzionale alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sembra esservi dubbio che le impugnite disposizioni regionali, permettendo l'inquadramento in ruolo anche di soggetti appena assunti, violano gli artt. 3, primo comma, 51 primo comma, e 97 primo e terzo comma, della Costituzione disposizioni che risultano tra loro strettamente collegate, specie ove si consideri che, alla luce delle puntualizzazioni rese da codesta Corte con la sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 34, l'art. 51 della Costituzione, nel porre il principio che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione, ma non detta le regole di accesso al pubblico impiego, le quali, di contro, si rinvergono nelle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

3.3. — È appena il caso, di aggiungere infine, che nessun particolare rilievo assume la circostanza che le impugnite disposizioni attengono alla materia dello «stato giuridico ed economico del personale», rispetto alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di potestà legislativa esclusiva, atteso che le disposizioni in tale materia devono comunque risultare in armonia con la Costituzione, nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

P. Q. M.

Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'art. 7, commi 15 e 16, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 21 luglio 2006.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2006;

copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 18 settembre 2006

AVVOCATO DELLO STATO: Enrico ARENA

N. 452

Ordinanza del 20 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006) emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Campa Marino ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri.

Istruzione pubblica - Procedure concorsuali per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte - Graduatorie provinciali - Applicazione delle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a «categorie svantaggiate», di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pur in assenza del requisito della disoccupazione - Violazione del principio di uguaglianza per l'indiscriminato favore dei soggetti appartenenti alle «categorie svantaggiate», in danno di soggetti che già ricoprivano gli incarichi di presidenza ed aspiranti alla riconferma - Incidenza sul diritto al lavoro - Conferimento di posizioni primaziali nell'ambito dei percorsi professionali a soggetti invalidi e minorati al di là del «diritto all'educazione e all'avviamento professionale» garantito dalla Costituzione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 8-bis, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto il ricorso n. 1731/2005 proposto da: Campa Marino, Calò Fernando, Albanese Luigi Antonio rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo con domicilio eletto in Lecce via Salandra, 30, presso l'avv. Franco Carrozzo;

Contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Lecce via F. Rubichi, 23, presso la sua sede; Dirigente Centro servizi amministrativi Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce via F. Rubichi, 23, presso la sua sede e nei confronti di Cuppone Pantaleo Luigi, Romano Francesco Luigi, Minafra Anna Maria, Mazzoccoli Giovanna, Macrì Sergio, Savola Daniela, Cairo Guidi Francesco e Romanello Antonio (controinteressati), e nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

della graduatoria provinciale «B» per il conferimento degli incarichi di presidenza per l'a.s. 2005/2006 (settore formativo scuola primaria e secondaria di I grado), formata dal Dirigente del C.S.A. di Lecce ai sensi dell'O.M. n. 40 del 23 marzo 2005, pubblicata il 26 giugno 2005, nella parte in cui viene attribuito e riconosciuto il diritto a riserva dei posti ai concorrenti Cuppone Pantaleo Luigi, Romano Francesco Luigi, Miafra Anna Maria, Mazzoccoli Gioavanna, Macrì Sergio, Savoia Daniela, Cairo Guido Francesco, Romanello Antonio, mercé annottazione accanto al loro nominativo delle sigle «N» (Invalido civile) ed «M» (Orfano o equiparati);

di tutti gli altri atti o provvedimenti preordinati, collegati o consequenziali, anche di carattere generale e dispositivo (ivi comprese eventuali note interpretative), comunque ricognitivi del diritto a riserva nella procedura concorsuale di cui all'impugnata graduatoria;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dirigente centro servizi amministrativi Provincia di Lecce e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Uditi nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006 il relatore ref. dott.ssa Patrizia Moro nonché gli avvocati Carrozzo (per i ricorrenti) e Marzo (per l'Avvocatura dello Stato).

Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*bis* della legge n. 168/2004, in relazione alla legge n. 68/1999, artt. 6, 7, 8 e 16 e al d.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Illegittimità derivata;

illegittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* della legge n. 168/2004 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 38, 51 e 97 della Costituzione;

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:

1. — Circa i fatti all'origine della questione, si osserva quanto segue.

Gli odierni ricorrenti (inseriti nei primissimi posti della graduatoria provinciale «B» per gli incarichi di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2005/2006 per la Provincia di Lecce, formata dal dirigente del competente C.S.A.) ricorrono per sentir pronunciare l'annullamento previa sospensione della graduatoria medesima, per la parte in cui viene riconosciuto ed attribuito agli odierni controinteressati il diritto alla riserva dei posti *ex lege* n. 68 del 1999, in applicazione del disposto di cui alla legge n. 186 del 2004, art. 8-*bis* (articolo rubricato «Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie»), con conseguente collocazione, asseritamente illegittima, dei controinteressati medesimi in posizione più vantaggiosa rispetto a quella dei ricorrenti.

I ricorrenti riferiscono di avere avuto contezza, a seguito della pubblicazione dell'impugnata graduatoria provinciale, del riconoscimento in favore degli odierni controinteressati della riserva di posti di cui alla legge n. 68 del 1999, con apposizione della sigla «N» («disabili») ovvero «M» («altre categorie»), con la conseguenza che i medesimi controinteressati conseguiranno (almeno in parte) i ripetuti incarichi di presidenza al posto dei ricorrenti, i quali verranno a propria volta restituiti alle funzioni docenti.

Tanto conseguirebbe in via diretta dall'applicazione della disposizione di cui al ripetuto art. 8-*bis*, la quale così recita: «Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

2. — Circa i termini generali della questione, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti deducono l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione del citato art. 8-*bis*.

In particolare, la difesa dei ricorrenti afferma in prima battuta che la norma in parola non possa essere correttamente intesa nel senso di ammettere alla riserva percentuale dei posti messi a concorso (legge n. 68 del 1999, art. 3) anche soggetti, quali gli odierni controinteressati, i quali, pur se facenti parte delle categorie protette di cui all'art. 1, legge n. 68, cit., siano tuttavia privi del requisito della disoccupazione richiesto in via indefettibile al fine dell'attivazione degli strumenti di tutela predisposti dagli artt. 7 («Modalità delle assunzioni obbligatorie») ed 8 («Elenchi e graduatorie») della medesima legge.

I ricorrenti affermano al riguardo che i controinteressati risultano tutti privi del ripetuto requisito della disoccupazione, risultando già — prima della collocazione nell'impugnata graduatoria — titolari di rapporti di impiego con l'amministrazione della pubblica istruzione in qualità di docenti di ruolo.

Pertanto i ricorrenti sostengono che, avendo l'amministrazione intimata riconosciuto agli odierni controinteressati un vantaggio (la riserva dei posti di cui alla legge n. 68 del 1999) fondato su di un'interpretazione non corretta del disposto di cui al ripetuto art. 8-*bis*, essa avrebbe realizzato un'illegittimità attizia idonea a travolgere integralmente gli atti impugnati.

Con il secondo motivo di gravame (e solo in via subordinata) i ricorrenti esaminano l'ipotesi (da essi non condivisa) in cui il più volte ripetuto art. 8-*bis* della legge n. 186 del 2004 vada, appunto, inteso nel senso di ammettere alla riserva percentuale dei posti messi a concorso (legge n. 68 del 1999, art. 3) anche soggetti privi del requisito della disoccupazione di cui agli artt. 7, 8 e 16 della legge n. 68 del 1999 (in particolare, soggetti già occupati in qualità di docenti di ruolo).

La difesa di parte attrice afferma che, se così intesa, la disposizione in esame non potrebbe sottrarsi alla tacita di incostituzionalità per violazione degli articoli 2, 4, 38 e 51 della Carta fondamentale.

Sostengono in particolare i ricorrenti che la menzionata interpretazione della norma in parola sortirebbe l'irragionevole ed ingiustificato effetto di approntare una speciale protezione in favore di soggetti (es.: i disabili già occupati) i quali non versino in nessuna condizione di bisogno meritevole, «in qualsiasi accezione si voglia intendere il termine “bisognevole”» (pag. 9 del ricorso introduttivo).

Ne risulterebbe in primo luogo violato l'art. 4 della Costituzione, in quanto l'opzione ermeneutica contestata comprimerebbe inevitabilmente — e gravemente — il diritto al lavoro degli altri concorrenti i quali versino nella medesima condizione lavorativa, ma che vantino un merito concorsuale maggiore per essere forniti di un miglior punteggio assoluto nella graduatoria (ivi).

Ne risulterebbe, del pari, violato il principio — a più riprese confermato dalla Consulta — secondo cui in tanto è possibile ritenere che legittimamente il Legislatore possa apportare deroghe al canone costituzionale del miglior merito in tema di selezioni pubbliche (canone ritraibile dall'art. 97, comma 3, della Costituzione e da ritenersi valevole anche nel caso della selezione che ne occupa), in quanto tali deroghe siano realizzate nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole fra l'interesse costituzionalmente rilevante alla tutela delle categorie protette (in particolare: i disabili privi di occupazione) e l'interesse — parimenti ritraibile dal dettato costituzionale — alla migliore selezione dei soggetti candidati a ricoprire gli incarichi pubblici (si cita al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1° aprile 1998).

Il Collegio ritiene che il giudizio in questione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 8-*bis* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, in quanto la possibilità per i controinteressati di beneficiare della riserva dei posti *ex lege* n. 68/1999 comprime gravemente il diritto al lavoro dei ricorrenti i quali, pur avendo un punteggio migliore nella graduatoria suddetta, si trovano a non poter essere beneficiari dell'incarico a dirigente, dovendo recedere in virtù di una disposizione che riconosce il diritto di riserva non solo ai disoccupati ma anche a soggetti stabilmente e dignitosamente occupati. Difatti, ove il citato art. 8-*bis* della legge n. 186/2004 dovesse risultare effettivamente incostituzionale, i ricorrenti risulterebbero destinatari dell'incarico suindicato.

Pertanto, la sezione ha già rimesso, in un caso analogo, la questione della legittimità costituzionale del citato art. 8-*bis* della legge n. 186/2004, dinanzi alla Corte costituzionale, con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi è motivo per discostarsi (ordinanza n. 4443/2005).

Possono pertanto riportarsi le seguenti argomentazioni.

Si osserva in primo luogo che il Collegio non ritiene possibile aderire alla tesi (articolata dalla difesa dei ricorrenti) la quale, escludendo che la legge n. 186 del 2004, art. 8-*bis* abbia apportato una deroga ai principi dettati dalla legge n. 68 del 1999 in tema di riserve concorsuali, esclude in via consequenziale la lamentata illegittimità della disposizione derogatoria, fornendo in tal modo una lettura — almeno nelle intenzioni della difesa attrice — costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 8-*bis*, cit.

Sussistono, invero, numerosi elementi testuali e sistematici idonei a fondare il diverso convincimento secondo cui la norma da ultimo citata abbia, appunto, previsto il riconoscimento di quote di riserva ai fini dell'assegnazione degli incarichi di presidenza in favore di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione (stato, quest'ultimo, richiesto altresì in ogni altra ipotesi di assunzione di soggetti nel pubblico impiego — *scil.*: in settori diversi dalla dirigenza scolastica —).

Non pare, infatti, possibile negare il carattere derogatorio della disposizione in questione nei confronti delle disposizioni generali dettate in tema di assunzioni di soggetti svantaggiati dalla ripetuta legge n. 68 del 1999 (in particolare: dagli artt. 7, 8 e 16).

Una volta esclusa (per i motivi che fra breve si esporranno) la possibilità di risolvere la questione sottoposta all'esame del Collegio in base alla richiamata interpretazione dell'art. 8-*bis*, cit., ne conseguirà in via necessaria che la medesima questione non possa che essere affrontata facendo applicazione del medesimo articolo in un'accezione la quale si fondi sul suo carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale di cui alla legge n. 68 del 1999.

Si tratta, tuttavia (come si è già detto e come più ampiamente si esporrà nel prosieguo) di un'interpretazione della norma la quale ne palesa numerosi profili di dubbia compatibilità costituzionale: dubbi — questi ultimi — che il Collegio puntualmente ritiene non manifestamente infondati e che impongono la devoluzione della questione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

Al riguardo si ritiene di svolgere alcuni brevi richiami circa la più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di quote di riserva nei concorsi pubblici anche al fine di chiedersi se (pur prima dell'entrata in vigore del richiamato art. 8-*bis*) potesse ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni pubbliche postulino in via necessaria lo stato di disoccupazione del soggetto interessato.

Risulta infatti evidente che, qualora risultasse fondata l'opinione (non condivisa dal Collegio) secondo cui le più recenti norme di legge (in specie: la legge n. 68 del 1999) avrebbero comportato il superamento del principio di cui sopra, nessuna censura in termini di disparità di trattamento potrebbe essere mossa avverso la disposizione di cui alla legge n. 186 del 2004, art. 8-*bis* la quale, lungi dal recare una deroga di dubbia compatibilità costituzionale al principio di indefettibilità dello *status* di disoccupazione al fine di attingere alle forme di tutela (quote di riserva) *ex lege* n. 68 del 1999, rappresenterebbe altresì, a ben vedere, una mera conferma del superamento del principio da ultimo citato.

Una volta dimostrata la perdurante valenza del principio in parola, il Collegio passerà ad esaminare la tesi interpretativa (del pari, non condivisa) secondo cui l'art. 8-*bis*, cit. non conterrebbe alcuna deroga al principio medesimo, richiedendo esso stesso il requisito della disoccupazione in capo ai candidati al conferimento degli incarichi di presidenza scolastica.

Una volta superata anche la tesi in questione, ne conseguirà che la vicenda di cui è causa non possa che essere risolta facendo applicazione dell'art. 8-*bis*, cit., secondo un'accezione interpretativa che (come si è detto) ne palesa rilevanti dubbi di costituzionalità.

Tali dubbi verranno esaminati nella parte della presente ordinanza dedicata alla non manifesta infondatezza della dedotta q.l.c.

3.1. — Per quanto concerne la questione circa il se possa ritenersi superato il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni pubbliche postulino in via necessaria lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, si osserva quanto segue.

Il principio in questione è stato nel corso degli anni sostenuto da una costante giurisprudenza confortata sul punto dal disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (in particolare: dall'art. 12 della legge: si veda sul punto — *ex plurimis* — la pronuncia del Consiglio di Stato in Ad. Plen., 21 ottobre 1989, n. 13).

La validità del principio in questione è rimasta indiscussa almeno fmo all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le cui disposizioni hanno indotto parte della giurisprudenza a ritenerne parzialmente superati gli assunti.

In particolare, alcuni dubbi interpretativi sono sorti con riferimento all'apparente antinomia fra il disposto di cui all'art. 7, secondo comma della legge del 1999 (il quale, mercé il rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 2, ha statuito che le assunzioni privilegiate effettuate attraverso il meccanismo delle c.d. «quote di riserva» possano avere luogo solo in caso di soggetti disoccupati iscritti in appositi elenchi) e quello di cui all'art. 16, secondo comma della medesima legge (il quale ha statuito che «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 [in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, n.d.e.], anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»).

A fronte di tale apparente antinomia, parte della giurisprudenza (in vero, del tutto minoritaria) ha opinato nel senso che la novella legislativa del 1999 abbia, appunto, comportato il superamento del richiamato principio

secondo cui il beneficio della riserva dei posti si applicherebbe esclusivamente in favore di coloro i quali, oltre a possedere il requisito dell'appartenenza ad una delle categorie privilegiate, versino anche in stato di disoccupazione (in tal senso: T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, sent. 18 marzo 2002, n. 1425).

La giurisprudenza prevalente (giurisprudenza dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di discostarsi), tuttavia, ha opinato nel ben diverso senso secondo cui la richiamata novella legislativa non abbia in alcun modo comportato il superamento del richiamato principio del necessario possesso dello *status* di disoccupati in capo ai soggetti i quali aspirino alle assunzioni privilegiate di cui alla legge n. 68 del 1999.

Si tratta di un approccio già condiviso dalla giurisprudenza di questa sezione (sentenza n. 3290/2005 del 1^o-10 giugno 2005) con la quale si è avuto modo di affermare che la respinta tesi dinanzi richiamata contrasterebbe con il disposto dell'art. 7, comma 2 della medesima legge n. 68 del 1999 il quale espressamente intesta il diritto alla riserva dei posti in capo ai disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 e quindi — in definitiva — in capo ai disabili disoccupati. Nella medesima occasione il Collegio ha avuto modo di chiarire che la portata innovativa del citato art. 16 vada colta unicamente — conformemente al dettato letterale della disposizione e della sua composizione con il sistema normativo — «nella possibilità per l'Amministrazione datrice di assumere i disabili anche oltre il limite dei posti riservati messi a concorso quando costoro ne abbiano diritto per posizione di graduatoria e quindi a prescindere dallo stato di disoccupazione».

In definitiva, nella sentenza dinanzi richiamata il Collegio ha avuto modo di chiarire che la corretta interpretazione dell'art. 16 della legge n. 68 del 1999, lungi dal confermare il principio del superamento dello stato di disoccupazione al fine di attingere alla tutela prevista in tema di diritto al lavoro dei disabili, induca piuttosto a ritenere che l'articolo in questione si limiti a facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria (e quindi anche a prescindere dallo stato di disoccupazione ed anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso) e ad assolvere in tal modo all'onere delle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3, con conseguenziale imputazione degli assunti nella quota obbligatoria che la legge fissa in relazione all'organico dell'Ente.

La sentenza in questione ha in tal modo chiarito che l'innovativa disposizione di cui all'art. 16, legge cit. «lascia impregiudicate le altre condizioni legali di accesso da parte dei disabili al regime agevolato, ed *in primis* lascia intatto il necessario presupposto dello stato di disoccupazione, per la cui abolizione sarebbe stata necessaria una opzione legislativa ben più chiara e netta, volta a favorire la posizione dell'inabile in quanto tale e non dell'inabile in cerca di lavoro (cui per contro si rivolge la stessa rubrica della legge n. 68/1999)».

Ai limitati fini che qui rilevano, si ritiene solo di osservare che con la giurisprudenza richiamata, questa sezione si è anche motivatamente discostata dalla tesi di autorevole giurisprudenza amministrativa (in specie: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 marzo 2003, n. 1271) la quale ha ritenuto che l'ipotesi di assunzione privilegiata di invalido non disoccupato (di cui è menzione all'art. 16 della legge n. 68 del 1999) si riferirebbe al solo caso in cui lo stato di disoccupazione, pur sussistendo al momento della partecipazione al concorso, sia successivamente venuto meno in corso di procedura (*i.e.*: in un momento compreso fra la partecipazione e l'assunzione).

3.2. — Per quanto concerne, poi, la tesi secondo cui l'art. 8-*bis* della legge n. 186 del 2004, cit. non conterrebbe alcuna deroga al principio medesimo, richiedendo esso stesso il requisito della disoccupazione in capo ai candidati al conferimento degli incarichi di presidenza scolastica, si osserva quanto segue. Come si è accennato in precedenza, sussistono alcune ragioni testuali e sistematiche le quali inducono ad escludere la fondatezza della tesi appena citata.

In primo luogo, vi osta l'applicazione del generale principio interpretativo secondo cui, in presenza di molteplici opzioni ermeneutiche, l'operatore deve privilegiare la lettura che riconosca alla norma un qualche significato piuttosto che l'opzione che non ne riconosca alcuno.

È infatti evidente che, laddove si aderisse alla tesi secondo cui la lettera dell'art. 8-*bis* non derogherebbe in alcun modo al necessario requisito del possesso dello *status* di disoccupato in capo al soggetto che ambisca alla nomina a dirigente scolastico, si giungerebbe alla conclusione per cui la norma in questione sarebbe *inutiliter data* (*rectius*: di fatto priva di destinatari finali).

Ed infatti, poiché le procedure concorsuali previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 29 non possono che essere correttamente riferite al personale in ruolo ed in servizio (*ergo*: a soggetti sicuramente privi dello *status* di disoccupati), non è dato comprendere a quali soggetti la norma farebbe riferimento laddove, nel menzionare le procedure di cui sopra, richiama altresì le disposizioni in tema di riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le quali a loro volta (in base a quanto ampiamente esposto in precedenza) non possono che essere correttamente riferite a soggetti disoccupati.

Intesa in tale modo, la norma risulterebbe sostanzialmente priva di significato concreto in quanto, in via di estrema sintesi, richiamerebbe un istituto (la nomina privilegiata di soggetti disoccupati) di fatto non applicabile ad alcuno dei soggetti potenzialmente interessati, in quanto nessuno di essi risulterebbe in possesso del necessario pre-requisito dello *status* di disoccupato.

Del pari in via di estrema sintesi va esclusa la percorribilità dell'opzione ermeneutica avanzata dalla stessa difesa dei ricorrenti al fine di dimostrare che l'art. 8-*bis* non recherebbe la richiamata (e censurata) valenza derogatoria rispetto al principio del necessario possesso dello *status* di disoccupato (pag. 6, s. del ricorso).

Sostengono al riguardo i ricorrenti che è ben possibile ipotizzare (ad es.) che ai corsi-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 partecipino soggetti i quali «non necessariamente devono essere in servizio al momento della domanda concorsuale», e quindi ben potrebbero risultare «disoccupati» al momento della partecipazione alla selezione. La conseguenza sarebbe che la disposizione di cui all'art. 8-*bis* (e le relative quote di riserva) potrebbero validamente essere riferite almeno a tali soggetti, con salvaguardia in capo al richiamato art. 8-*bis* di un qualche effetto utile in termini di portata prescrittiva.

L'opzione non appare tuttavia condivisibile se solo si osservi che il primo comma del medesimo art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, nell'individuare i soggetti ammessi alla partecipazione a concorso stabilisce che «al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea (...)». Il riferimento al «personale docente ed educativo delle istituzioni statali» appare infatti di per sé idoneo ad escludere la possibilità che ai corsi concorso in questione possano partecipare soggetti disoccupati.

Una volta esclusa, pertanto (in base agli argomenti testé esposti), la tesi secondo cui l'art. 8-*bis* non recherebbe alcuna previsione in deroga rispetto alla legge n. 68 del 1999 in punto di necessità del requisito di disoccupazione ai fini delle assunzioni privilegiate, ne consegue che effettivamente la risoluzione della vicenda di causa debba necessariamente passare attraverso l'applicazione dell'art. 8-*bis* della legge n. 186 del 2004 nella lettura datane dal competente C.S.A.

Risulta infatti agli atti che, in applicazione della norma da ultimo citata, il C.S.A. per la Provincia di Lecce abbia stilato la graduatoria degli aspiranti agli incarichi di presidenza di cui è causa includendovi sia gli odierni ricorrenti (posizionati rispettivamente ai posti numm. 25, 26, 27) sia tutti i controinteressati; questi seppure collocati in ordine di graduatoria deteriore rispetto ai primi, per effetto del riconoscimento del titolo alla riserva dei posti *ex* art. 8-*bis* legge n. 186/2004 sono nella condizione di poter ottenere l'incarico direttivo a preferenza dei ricorrenti.

È accaduto infatti che, a seguito dell'ordinanza di questo tribunale n. 4443/2005 che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità del citato art. 8-*bis* e della ordinanza n. 810 del 2005 con la quale, fino alla definizione del giudizio da parte della Corte, è stata disposta la sospensione degli effetti del riconoscimento del titolo alla riserva dei posti contenuto nella graduatoria in questione, il dirigente del C.S.A. di Lecce ha revocato con due decreti n. 17733 in data 30 agosto 2005 gli incarichi di presidenza conferiti ai proff. Cuppone Pantaleo e Romanello Antonio e conferito gli stessi incarichi ai proff. Campa Marino e Calò Fernando.

Con due decreti n. 11834 in data 31 agosto 2005 la graduatoria certamente compromette in via immediata l'interesse al migliore, possibile posizionamento nella graduatoria stessa sulla base della corretta applicazione delle norme che ne disciplinano la formulazione.

Gli accadimenti successivi alla graduatoria comprovano la lesività della stessa quanto alla pretesa relativa al bene della vita costituito dall'incarico di presidenza.

Da tanto risulta altresì che, una volta sollevati seri dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in questione, il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della dedotta questione di legittimità costituzionale.

4. — Circa la non manifesta infondatezza della q.l.c. in parola, si osserva quanto segue.

A parere del Collegio, la legittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* della legge n. 186 del 2004 (secondo l'interpretazione evidenziata al punto precedente) deve necessariamente essere scrutinata alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di compatibilità con la Carta fondamentale delle norme in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico (in particolare: sentenze numm. 38 del 1960, 279 del 1983 e, più di recente, 88 del 1998).

La richiamata giurisprudenza ha affermato che in tanto possa affermarsi la legittimità costituzionale di tali norme in quanto risulti che esse operino un temperamento non irragionevole né privo di giustificazioni fra — da un lato — la tutela delle categorie protette, da accordarsi consentendo alle stesse un più agevole reperimento di un'occupazione e — dall'altro — l'interesse (parimenti di rango costituzionale) a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione idonei alla provvista degli impiegati maggiormente idonei allo svolgimento delle mansioni fissate.

L'ordito costituzionale non sembra pertanto approntare una tutela indifferenziata ed illimitata in favore delle categorie protette: una tutela — cioè — estesa in modo tale da consentire non solo forme agevolate di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche forme ulteriori di protezione idonee a garantire anche gli ulteriori sviluppi di carriera a prescindere dal temperamento con i diritti e gli interessi di altri soggetti presenti nel mondo del lavoro (ovvero aspiranti ad entrarvi) e con gli interessi della stessa amministrazione pubblica.

Non sembra irrilevante al riguardo osservare che il terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale», non menzionando *expressis verbis* un incondizionato diritto dei medesimi soggetti al percorso professionale ed all'acquisizione di posizioni primaziali nell'ambito dei propri percorsi professionali.

Non ignora il Collegio che la stessa legge n. 68 del 1999, estendendo testualmente l'ambito della tutela già approntato in favore delle c.d. «categorie svantaggiate» dalla legge n. 482 del 1968, sancisca il passaggio da un sistema basato unicamente sulle assunzioni obbligatorie ad uno — più ampio — avente come finalità «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro» (art. 1 della legge n. 68 del 1999).

Tuttavia il Collegio osserva da un lato che la stessa legge del 1999 non preveda a propria volta istituti volti in via peculiare a favorire lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati anche a scapito di altre categorie professionali e dall'altro che, comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione normativa la quale, pur muovendo dall'intento di favorire siffatto sviluppo, tanto consegua sacrificando in modo irragionevole e privo di giustificazioni le posizioni di altri soggetti parimenti meritevoli di tutela nell'ambito dell'impiego pubblico, ovvero lo stesso interesse dell'amministrazione pubblica intesa come *unicum* funzionale.

È pertanto opinione del Collegio che l'articolo 8-*bis* della legge n. 186 del 2004 (inteso nell'accezione interpretativa evidenziata al precedente punto 3), nei consentire ai docenti rientranti nelle condizioni di svantaggio di cui alla legge n. 68 del 1999 di fruire delle quote di riserva a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione, si ponga in contrasto con molteplici previsioni rinvenibili nell'ambito della Carta costituzionale.

Appare in primo luogo violato il canone di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il riconoscimento di una tutela incondizionata in favore dei soggetti di cui sopra comporta — in ipotesi quali quella all'esame del Collegio — un'indubbia compressione di posizioni giuridiche già consolidate in capo ad altri soggetti: posizioni, queste, acquisite in applicazione di regole giuridiche obiettive in tema di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.

Non è irrilevante ai riguardo sottolineare che, in applicazione della censurata disposizione, gli odierni ricorrenti, lungi dal dover soltanto soccombere nella selettiva attribuzione di nuovi incarichi, risulteranno invece «perdenti posto» con riferimento ad incarichi di direzione già ricoperti nei corso degli anni scolastici precedenti.

Per i medesimi motivi appare violato il diritto al lavoro dei medesimi soggetti «perdenti posto» (art. 4, della Costituzione), con evidente compressione del canone costituzionale volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del richiamato diritto, dal momento che l'applicazione della censurata disposizione sortisce l'ingiustificato effetto di privare questi ultimi di posizioni lavorative maturate ed acquisite in applicazione di norme certe in tema di esperienze e qualificazioni professionali.

Ancora, appare violata la generale previsione di cui all'art. 38, terzo comma della Costituzione in quanto la censurata disposizione, lungi dal limitarsi a favorire il mero avviamento professionale dei soggetti svantaggiati, ne promuove in modo indiscriminato lo sviluppo di carriera, sino a consentire loro l'acquisizione di funzioni primaziali a scapito delle posizioni di diritto acquisite da altri soggetti con riferimento ai medesimi posti. Allo stesso modo appare evidente il superamento degli adeguati livelli di tutela imposti dal pur necessario ossequio agli imprescindibili canoni di solidarietà i quali debbono necessariamente ispirare la legislazione sociale in specie in materia di pubblico impiego.

Appaiono, inoltre, violati i canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto la norma in questione sembra operare una compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di maggiore responsabilità, la quale travalica in modo non giustificabile il *quantum* di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati ai sensi degli art. 3, 4 e 38 della Costituzione.

In base a quanto esposto, la sezione ritiene che il presente ricorso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli articoli 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.

La questione in parola, di cui il Collegio ritiene la non manifesta infondatezza, deve pertanto essere devoluta alla Corte costituzionale, cui gli atti del presente giudizio vanno conseguentemente trasmessi, previa sospensione del processo;

Visto l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara che il presente ricorso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, da sollevarsi con riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione;

Dichiara la non manifesta infondatezza della citata q.l.c.;

Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti:

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

comunicazione della medesima ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché alle parti costituite.

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: MORO

N. 453

*Ordinanza del 6 aprile 2006 emessa dalla Corte di appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Russo Marco*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevole durata e speditezza del processo - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 4 [sostitutivo dell'art. 428 cod. proc. pen.] e 11 [*recte*: 10].
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal p.g. con riguardo agli artt. 4 e 11 della legge 22 febbraio 2006 n. 46, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, nel procedimento promosso nei confronti di:

- 1) Russo Marco, nato a Castelfiorentino (FI) il 9 maggio 1970, dom. in lungomare delle Sirene n. 4, int. 6 - Anzio;
- 2) Amandini Michele, nato a Deder (ETH) il 3 agosto 1946, res. via Sofonisba Anguissola n. 50 - Milano;
- 3) Anghessa Aldo, nato a Bergamo il 12 maggio 1944, elett. dom. c/o avv. Tommaso Raccuglia, via Ruffini n. 2/A - Roma;
- 4) Bianchini Lisa, nata a Firenze il 5 febbraio 1973, res. via Paisiello n. 34, sc. A int. 14 - Roma;
- 5) Carbone Lorenzo, nato a Sinopoli (RC) il 18 marzo 1960, elett. dom. c/o avv. Vincenzo Saia, via Genovesi n. 2 - Torino;
- 6) Castiglia Giuseppe, nato a Francofonte (SR) l'11 gennaio 1965, in atto dom. c/o la Comunità terapeutica A.I.S.E. - Frazione Persica n. 25 - Caprile (BI);
- 7) Chinaglia Giorgio, nato a Carrara il 24 gennaio 1947, res. largo Olgiata n. 15 - Roma;
- 8) De Falco Domenico, nato Casal di Principe (CE) il 19 agosto 1976, res. via Carditello località Ciaolar - S. Tammaro (CE);
- 9) Desiato Franco, nato a Francavilla Fontana (BR) il 16 settembre 1943, elett. dom. c/o avv. Mauro Cusatelli, via Polonia n. 7 - Roma;
- 10) Di Bari Giuseppe, nato a Bitonto (BA) il 27 luglio 1930, via Prudenza Guerra n. 23 - Triggiano (BA);
- 11) Malavè Alvarez Antonio Martin, nato in Venezuela il 4 settembre 1953, elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia n. 145/A - Roma;
- 12) Malavè Alvarez Arturo Celestino, nato in Venezuela il 16 novembre 1952, elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia n.145/A - Roma;
- 13) Nicita Giovanni Pietro, nato a Palermo il 28 giugno 1940, elett. dom. do avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 - Roma;
- 14) Palumbo Gaetano, nato a Napoli il 23 maggio 1959, elett. dom. c/o avv.ti Giambattista e Patrizia Scalvi, via A. Diaz n. 2 - Brescia;
- 15) Pascucci Vittore, nato San Bartolomeo in Galdo (BN) il 10 ottobre 1938, c/o studio legale in via Odorico da Pordenone n. 9 - Roma;

16) Rositano Vincenzo, nato Sinopoli (RC) il 7 febbraio 1950, elett. dom. c/o avv. Ambra Giovane, via Vittoria Colonna n. 40 - Roma;

17) Russo Domenico, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 11 maggio 1947, elett. dom. c/o studio avv. Pierfranco Bertolino, via G. Matteotti n. 42 - Torino;

18) Quadri Marcello Elia, nato a Mendrisio (SUI) il 16 giugno 1958, elett. dom. c/o avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 - Roma;

19) Simionescu Marin Adrian, nato in Venezuela il 6 ottobre 1936, elett. dom. c/o avv. Francesco Nucera, via Cesare Battisti n. 1 - Milano;

Parti civili costituite:

Banque Privée Paribas Montecarlo, rappr.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Marco Brembati e G. Segala del Foro di Genova ed elett. dom. c/o quest'ultimo;

Rivard Sabine, rappr.ta e difesa dall'avv. G. Segala del Foro di Genova ed elett. dom. c/o lo stesso difensore;

Soc. Autostrade S.p.A., rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaella Monaldi del Foro di Roma ed elett. dom. c/o lo studio del difensore in piazza della Libertà n. 13 - Roma;

Maj Angelo, rappr.to e difeso dall'avv. Daniele Ripamonti del Foro di Milano ed elett. dom. c/o studio del difensore in corso di Porta Vittoria n. 5 - Milano

Imputati come in atti; (v. fogli allegati).

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa il 27 gennaio 2004 e depositata il 9 marzo 2004 il G.u.p. presso il Tribunale di Roma così decideva nei confronti dei summenzionati imputati:

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Nicita Giovanni Pietro, Pascucci Vittore, Sinionescu Marin Adrian, Palumbo Gaetano e Carbone Lorenzo, in ordine al reato loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Di Bari Giuseppe, De Falco Domenico, Amandini Michele, Nicita Giovanni Pietro e Quadri Marcello Elia del reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Carbone Lorenzo, Rositano Vincenzo, Castiglia Giuseppe, Russo Domenico e Pascucci Vittore del reato di cui al capo c) perché gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Anghessa Aldo, Nicita Giovanni Pietro, Pascucci Vittore e Palumbo Gaetano del reato di cui al capo d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Chinaglia Giorgio, Pascucci Vittore e Bianchini Lisa del reato di cui al capo e) perché gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco in ordine al reato di cui al capo f) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco e Desiato Franco in ordine al reato di cui al capo g) perché gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Simionescu Adrian Marin, Malavè Arturo Celestino e Malavè Antonio Martin in ordine al reato loro ascritto al capo l) perché l'azione penale non può essere perseguita per difetto delle condizioni di procedibilità, essendo stato il reato commesso all'estero.

La sentenza del g.u.p. veniva impugnata dal p.m. che rilevando esservi negli atti procesuali sufficienti elementi per procedere alla verifica dibattimentale, chiedeva che venisse disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

In pendenza dell'appello, in data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 46/2006, che dispone all'art. 11 che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. prima dell'entrata in vigore di essa legge. All'Ufficio del p.m. è data (art. 4) la facoltà di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

Ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.g., e richiamata in epigrafe, non sia manifestamente infondata nei termini qui di seguito esposti.

E invero l'inappellabilità, anche per i procedimenti in corso, delle sentenze di non luogo a procedere, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 della legge n. 46/2006 contrasta:

con il principio della ragionevole durata e speditezza del procedimento (sancito dall'art. 111 Cost.) in quanto potrà verificarsi una regressione dello stesso alla fase dell'udienza preliminare — a seguito di annullamento della Corte di cassazione — con una inevitabile dilatazione dei tempi di definizione del processo, anche per l'inevitabile aggravio di lavoro che ne deriverà soprattutto per la medesima Corte di cassazione data l'estensione della sua competenza sul merito;

con il principio della ragionevolezza (desunto dall'art. 3 della Cost.), perché la riforma non appare giustificata né da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, né da concreti, benefici effetti giuridici, e vanifica, inoltre, gli appelli già proposti, mentre il giudizio di secondo grado di merito garantiva un opportuno controllo da parte del giudice collegiale sui possibili errori, anche di fatto, delle sentenze, numericamente prevalenti, del giudice monocratico.

Non ritiene invece la Corte ravvisabile un contrasto con il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ex art. 112 Cost.) che, secondo il p.g., considerato questo nella sua interezza, si esplicherebbe nel corso di entrambi i gradi di giurisdizione di merito mentre la legge n. 46/2006 lo viene a eludere senza valida giustificazione, posto che la Corte costituzionale ha più volte ribadito che «il potere di impugnazione del p.m. non costituisce una estrinsecazione dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (vedesi ordinanze n. 247 del 2002 e 165 del 2003).

Conclusivamente la rilevanza, nel caso di specie, della questione di legittimità sollevata — che non appare manifestamente infondata nei termini sopra indicati — deriva dalla circostanza che in applicazione della nuova normativa, la Corte di appello dovrebbe senz'altro dichiarare, con ordinanza non impugnabile, l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p., mentre, ove la Corte costituzionale ritenesse fondata tale questione, verrebbe ripristinata la situazione precedente e cioè la pendenza dell'appello del p.m. nel processo in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, in riferimento agli artt. 3, 111 della Costituzione,

Sospende il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria che provvederà parimenti alla notifica della presente ordinanza agli imputati, al p.m., alle parti civili, nonché a comunicarla al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 4 aprile 2006

Il Presidente: FIORIOLI

Il consigliere estensore: MICELI

N. 454

*Ordinanza del 23 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006)
emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Llapatinca Ylber*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di: Llapatinca Ylber, nato a Trnje (Kosovo) il 15 marzo 1978; ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 22 marzo 2006 Ylber Llapatinca veniva tratto in arresto dai Carabinieri, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d. lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza per la data odierna, l'arresto veniva convalidato, dopo di che le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione di una pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Perciò, per provvedere sulla richiesta delle parti, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena sulla quale l'accordo è intervenuto (*cf.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla Carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1 lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40 ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinq.* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...») (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Pertanto, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe.

Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del Legislatore lo «... stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il Legislatore stesso attui poi

con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cf.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col previgente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il Legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «...se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza 223 del 2004 — un determinato iter procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato iter processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 23 marzo 2006

Il giudice: ANTONI

N. 455

*Ordinanza del 31 marzo 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Popovic Milorad*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 519/2006 R.G., a carico di Popovic Milorad, nato l'11 febbraio 1969 a Zagabria, imputato come in atti, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 30 marzo 2006, Popovic Milorad veniva tratto in arresto dalla p.g., perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; all'odierna udienza l'arresto veniva convalidato, dopo di che l'imputato chiedeva il giudizio abbreviato.

Poiché dagli atti contenuti nel fascicolo del p.m. dovrebbe pervenirsi ad una condanna dell'imputato, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena prevista dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (*cfr.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 T.U.L.P.S. che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 T.U.L.P.S.; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione editale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «..... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Pertanto, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «...stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «...l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «...esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «...nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con

coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Pertanto, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col previgente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza 223 del 2004 — un determinato *iter* procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato *iter* processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 31 marzo 2006

Il giudice: DAINOTTI

N. 456

*Ordinanza del 5 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Misis Stanislav*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Misis Stanislav, nato a Nova Vas Cernica (Jugoslavia) il 29 settembre 1941, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 26 dicembre 2004 Misis Stanislav veniva tratto in arresto da personale dipendente dalla Questura di Trieste, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; l'arresto veniva quindi convalidato e il prevenuto liberato e si procedeva separatamente al giudizio dibattimentale. Nella contumacia dell'imputato, espletate le formalità di apertura del dibattimento, data lettura del capo d'imputazione ad esso si riportava il pubblico ministero, chiedendo l'acquisizione degli atti e dei documenti già nel fascicolo del dibattimento e l'ammissione del teste di cui alla propria lista, per il cui controesame instava la difesa. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, assunte le prove richieste, le parti concludevano come in epigrafe.

Perciò, per emettere pronuncia giudiziale in ordine all'imputazione per cui si procede, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena sulla quale l'accordo è intervenuto (*cfr.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste, in altra composizione monocratica, ha proposto questione di legittimità costituzionale, il cui contenuto questo giudice monocratico condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 T.U.L.P.S. che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 T.U.L.P.S.; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.lgs., 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale ... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte ...») (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-*ter* e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «... stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni ...», ha affermato ripetutamente che «... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata ...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale ... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela ...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone ... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3 ...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale ...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni ...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col previgente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto ...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza n. 223

del 2004 — un determinato *iter* procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-ter) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato *iter* processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 5 aprile 2006

Il giudice: GIANELLI

N. 457

*Ordinanza del 6 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Capa Artan*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Capa Artan, nato a Majtare Diber (Albania) il 20 luglio 1976, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 4 aprile 2006 Artan Capa veniva tratto in arresto dalla Polizia Ferroviaria di Trieste, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza per la data odierna, l'arresto veniva convalidato, dopo di che le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione di una pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Perciò, per provvedere sulla richiesta delle parti, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena sulla quale l'accordo è intervenuto (*cfr.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione editale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 T.U.L.P.S. che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 T.U.L.P.S.; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione editale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione editale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «..... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte Costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel capo II del libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «... stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «..... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «..... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con

coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Pertanto, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col previgente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «..... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza 223 del 2004 — un determinato *iter* procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato *iter* processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 6 aprile 2006

Il giudice: ANTONI

N. 458

*Ordinanza del 21 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Krasniki Berat*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Krasniki Berat, nato a Caralluke (Serbia-Montenegro) il 13 maggio 1986, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 14 aprile 2006 Berat Krasniki veniva tratto in arresto dalla Polizia di Stato, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma, 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza per la data del 14 aprile 2006 l'arresto veniva convalidato, dopo di che il difensore chiedeva termine a difesa, che veniva accordato.

Nell'odierna udienza, aperto il dibattimento, venivano acquisite unicamente le prove documentali e gli atti irripetibili, apparendo superflua la prova per testi chiesta dal pubblico ministero; poi le parti formulavano le rispettive conclusioni.

Pertanto, qualora lo scrivente dovesse pervenire a riconoscere la penale responsabilità dell'imputato, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 T.U.L.P.S. che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comm 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 T.U.L.P.S.; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Pertanto, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, « ... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ... », per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale «... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale ... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte ... » (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2, c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'articolo 14, comma 5-*ter* e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo « ... stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni ... », ha affermato ripetutamente che « ... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata ... » (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione « ... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ... ». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma « ... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale ... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela ... »; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato « ... nella coerenza tra le parti di cui si compone ... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3 ... ».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che « ... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legisla-

tore stesso attui poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale ...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle « ... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni ...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione edittale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo edittale coincide col previgente massimo edittale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo edittale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.-l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis*, prima parte, la quale comrnina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, comma 3, della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura edittale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: « ... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto ... » (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza 223 del 2004 — un determinato *iter* procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato *iter* processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 21 aprile 2006

Il giudice: ANTONI

N. 459

*Ordinanza del 10 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Fierro Stefano*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero [salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva] - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Violazione dei principi della parità delle parti e della ragionevole durata del processo - Ingiustificata deroga (per gli appelli già proposti) al principio *tempus regit actum*.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 5/2006 RG Appello, a carico di Fierro Stefano, nato il 6 ottobre 1970 a Trieste, imputato come in atti, ha emesso la seguente ordinanza.

Il tribunale, recependo integralmente le motivazioni di analoga ordinanza della Corte d'appello di Trieste, che condivide *in toto*, formula d'ufficio l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.c.p. (come modificato dall'art. 1 della medesima legge), e all'art. 36, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (come modificato dall'art. 9 comma 2 della medesima legge) per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost.

Ritiene il tribunale che la predetta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che il tribunale, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.c.p. e all'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.c.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle

parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22. novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Nè, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poichè in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento ai novellati artt. 593 cod. proc. pen. e 36, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46), dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 (come modificato dall'art. 9, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46/2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 10 maggio 2006.

Il giudice: DAINOTTI

N. 460

*Ordinanza dell'8 maggio 2006 emessa dalla Corte di assise d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Coci Kastriot ed altri*

Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge 46/2006 - Appello avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Assoggettamento alla disciplina a regime che abolisce la possibilità di appello della parte civile avverso le sentenze dibattimentali - Lesione del diritto di difesa della parte danneggiata.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

In subordine: Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge 46/2006 - Appello avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Inapplicabilità del meccanismo di sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione previsto in caso di appello dell'imputato o del pubblico ministero - Disparità di trattamento in danno della parte civile - Lesione del principio di parità delle parti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Coci Kastriot, Cocaj Sajmir, Tosku Sokol, Laze Alket, Carletti Ignazio Fabio;

1) Rilevato che: con sentenza del 31 maggio 2005 la Corte d'Assise di Treviso ha assolto gli imputati dai delitti di concorso in omicidio volontario in danno di Erroussafi El Bachir, nonché detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, condannandoli invece per delitti di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con condotte variamente articolate;

avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati in relazione ai capi per i quali vi è stata condanna, nonché la parte civile (tale si era costituito il fratello della vittima) avverso gli imputati Coci, Cocaj, Tosku e Laze, contestando il loro proscioglimento per il delitto di omicidio e chiedendo l'affermazione della loro responsabilità con condanna all'integrale risarcimento dei danni morali subiti;

con legge 20 febbraio 2006, n. 46, in vigore dal 9 marzo 2006, il legislatore ha modificato la disciplina del sistema delle impugnazioni, in particolare per le sentenze di proscioglimento, e che in esito a tale modifica si pone la pregiudiziale questione della permanenza dell'efficacia dell'appello pur tempestivamente e ritualmente proposto dalla parte civile;

2) Ritenuto che: l'attuale testo del primo comma dell'art. 576 c.p.p. ha sganciato la parte civile dal pubblico ministero, prevedendo ora che essa possa proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio;

nessuna modifica è stata però contestualmente introdotta nell'art. 593 c.p.p. che, disciplinando i casi di appello, tuttora prevede la possibilità di appellare per i soli imputato e pubblico ministero (e in misura diversa e più contenuta rispetto a prima);

nessuna modifica è stata altresì introdotta al primo comma dell'art. 568 c.p.p., che tuttora afferma il cosiddetto principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, disponendo «che la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati»;

conseguentemente allo stato non vi è una norma di legge che attribuisca positivamente alla parte civile il mezzo di impugnazione costituito dall'appello, in particolare (solo caso che qui rileva) avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio dibattimentale e pertanto si deve concludere che oggi la parte civile ha come unico strumento di impugnazione, avverso le sentenze dibattimentali di primo grado, tanto di condanna che di assoluzione, il ricorso per cassazione (combinato disposto degli artt. 576 nuovo testo, 568.1, 568.2 c.p.p. e 111, penultimo comma Cost.);

non sono condivisibili le interpretazioni che vorrebbero confermato il precedente potere di appello della parte civile, richiamando gli artt. 600.1, 605.2, 601.1 e 622:

l'art. 600.1 ha per oggetto esclusivamente il peculiare caso dell'omessa pronuncia o del rigetto relativamente alla richiesta di provvisoria esecuzione proposta ai sensi dell'art 540.1, e dà vita ad un autonomo procedimento incidentale, del tutto autonomo rispetto al procedimento principale, che si conclude con la pronuncia di un'ordinanza; esso presuppone poi necessariamente che vi sia stata una sentenza di condanna penale ed al risarcimento del danno, e che l'imputato abbia proposto appello (altrimenti essendo già in giudicato la statuizione civilistica);

l'art. 605.2 mantiene anch'esso permanente efficacia nei casi di condanna al risarcimento in primo grado che non sia stata accompagnata dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione: questa consegue *ex lege* dalla sentenza di appello (che chiuda il secondo grado di merito attivato dall'imputato condannato);

l'art. 601.1, laddove prevede l'obbligo di citazione dell'imputato non appellante «se l'appello è proposto per i soli fini civili», è comunque compatibile tuttora con i casi dell'appello del coimputato ovvero del responsabile civile (art. 587.1 e 4);

l'art. 622 è anch'esso compatibile con i soli casi dell'impugnazione dell'imputato condannato e del ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado, né l'individuazione del giudice di rinvio nella corte d'appello ha alcun rilievo qui pertinente, posto che espressamente tale individuazione è prevista anche per il caso della sentenza inappellabile, sicché in buona sostanza tale norma altro non fa che individuare il giudice di appello quale giudice del rinvio per il caso di annullamento dei capi civilistici della sentenza;

in definitiva, nessuna di queste norme presuppone necessariamente ed indefettibilmente la permanenza del potere di appello della parte civile, in particolare avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, ciascuna di esse conservando piena efficacia e senso sistematici anche con la sopravvenuta abolizione di un tale potere, sicché nessuna di esse, da sola o insieme considerate, è in grado di costituire fonte normativa autonomamente attributiva del potere di appello alla parte civile soccombente;

Ritenuto che: il richiamo ai lavori parlamentari ed a quella che in realtà sarebbe stata la diversa intenzione del legislatore, in particolare a fronte del rinvio del testo originario della legge che poi ha assunto il n. 46/2006 da parte del Capo dello Stato, è irrilevante: dopo aver incidentalmente osservato che anche in quella fase del dibattito parlamentare si parla solo di autonomo potere di impugnazione e mai espressamente del potere di appello della parte civile, non può che richiamarsi la granitica giurisprudenza e dottrina sull'inidoneità dei motivi della legge a introdurre una norma positiva che non sia stata formalmente creata;

altrettanto non pertinenti appaiono i rilievi che sono stati da alcuni proposti in ordine all'incoerenza del sistema così complessivamente determinatosi, specialmente per le implicazioni sull'ambito di applicazione dell'art 580 c.p.p. ovvero sull'astratta possibilità che avverso la stessa statuizione più parti, e addirittura la stessa parte, debbano proporre diversi mezzi di impugnazione:

da un lato deve infatti osservarsi che nessuna insuperabile incoerenza può ravvisarsi nel fatto che la parte civile debba proporre appello avverso il diniego della provvisoria esecuzione (appunto art. 600.1) e ricorso per cassazione avverso la reiezione parziale delle proprie domande, atteso che come già evidenziato quello ex art. 600.1 è procedimento incidentale del tutto autonomo rispetto al procedimento principale;

dall'altro si deve prendere atto che è l'incoerenza complessiva della riforma che ha determinato situazioni asistematiche quale sbocco fisiologico dell'applicazione delle nuove norme, sicché è ora fisiologico ad esempio che il pubblico ministero — nel caso in cui vi siano stati due capi di imputazione a carico del medesimo imputato, definiti in primo grado con una condanna ed un proscioglimento — debba proporre appello se contesta il

trattamento sanzionatorio della condanna e ricorso per cassazione per il proscioglimento, ed è fisiologico che la sorte procedimentale del coimputato prosciolto e colpito dall'impugnazione per cassazione del pubblico ministero sia legata alle iniziative del coimputato condannato (in grado di determinare o meno l'operatività dell'art 580 nei confronti del prosciolto e quindi il suo giudizio davanti alla corte di cassazione ovvero al giudice di appello);

pertanto né tali presunte incoerenze riguardano la sola parte civile, né per rimediare ad esse può crearsi una norma che non c'è e che non sarebbe possibile individuare, qui dovendosi eventualmente costruire un diverso sistema positivo;

Ritenuto pertanto che deve allo stato giudicarsi non più ammesso l'appello della parte civile avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento;

Rilevato che:, con eccezione rispetto al principio del *tempus regit actum* il legislatore della 46/2006 ha dettato una disciplina transitoria che espressamente al primo comma dell'art. 10 prevede l'applicazione della novella ai procedimenti in corso;

la disciplina transitoria si completa con le previsioni:

delle modalità di dichiarazione dell'inammissibilità degli appelli avverso sentenze di proscioglimento proposti dall'imputato o dal pubblico ministero (comma 2);

di un termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che decorre dalla notifica di tale ordinanza di inammissibilità (comma 3);

dell'applicabilità della nuova disciplina anche nel caso di annullamento di sentenze di condanna intervenute per la prima volta in grado di appello (comma 4);

di un termine per l'integrazione dei ricorsi per cassazione già pendenti (comma 5);

Ritenuto che:, una volta accolta l'interpretazione che questa Corte serenissima ha giudicato corretta, si pone la questione della sorte degli appelli proposti dalla parte civile, ritualmente presentati ma non ancora definiti con sentenza di secondo grado;

taluno ha sostenuto che la disciplina transitoria non si applicherebbe alla parte civile (argomentando in sintesi che il primo comma detterebbe un mero «principio di favore per l'imputato», mentre la concreta ed efficace disciplina dovrebbe rinvenirsi solo nel secondo e terzo comma e, pertanto, condurrebbe a ritenere la sopravvenuta inammissibilità degli appelli pendenti solo se proposti da queste due parti principali del processo penale);

tale interpretazione appare francamente non accoglibile, atteso che già la sola lettera attesta in modo davvero inconfutabile che la regola dell'applicazione immediata ai processi pendenti è autonomamente ed esaustivamente contenuta nel primo comma dell'art. 10, mentre il secondo e terzo comma si risolvono, sul piano sistematico, nella previsione delle modalità di una sorta di restituzione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione, proposizione che sarebbe stata inevitabilmente preclusa dalla 'mera immediata applicazione della nuova legge;

il fatto che tale «restituzione in termini» sia prevista solo per l'imputato o il pubblico ministero si spiega con quello che già si è evidenziato pare essere stato un francamente clamoroso infortunio del legislatore (con l'intervento sull'art. 576 non accompagnato dal contemporaneo adeguamento dell'art 593), senza che dal contenuto di tali due commi possa argomentarsi una positiva volontà di esclusione della parte civile, idonea addirittura a modificare l'inequivoco contenuto del primo comma dell'art 10;

Ritenuto pertanto che oggi questa Corte d'assise d'appello lagunare dovrebbe dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto dalla parte civile, ovvero trasmettere gli atti alla Corte di cassazione perché valuti sulla riqualificabilità dell'impugnazione già proposta in termini di ricorso per cassazione, eventualmente poi restituendo gli atti per la conversione in appello (nei limiti dei ritenuti idonei ed ammissibili motivi di legittimità rinvenibili in tale impugnazione) ove si ritenga l'art. 580 c.p.p. nel suo pure nuovo testo applicabile anche nel caso di ricorso della parte civile per capo diverso ma probatoriamente connesso a quelli di condanna penale per cui è intervenuta invece condanna;

3) Ritenuto che:, la situazione procedimentale come ricostruita (appello ritualmente proposto, divenuto inammissibile per mutamento legislativo, con impossibilità anche di usufruire eventualmente della restituzione in termini per proporre un idoneo nuovo ricorso per cassazione) pone tre questioni di possibile lesione dei diritti costituzionali, in logico subordine tra loro:

a) se sia costituzionalmente legittima l'intervenuta abolizione dell'appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio;

b) se sia costituzionalmente legittima la vanificazione dell'avvenuto esercizio di un diritto processuale sussistente nel momento in cui è stato legittimamente esercitato, senza che la parte abbia più la possibilità di esercitare lo stesso o analogo diritto di azione anche in altra sede giurisdizionale;

c) se sia costituzionalmente legittima l'omessa attribuzione alla parte civile della facoltà riconosciuta all'imputato e al pubblico ministero dai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 46/2006;

3.1a) Ritenuto che l'impossibilità per la parte civile di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio, che pur hanno respinto la sua domanda risarcitoria, all'odierno stato della normativa non pare presentare i profili di una non manifestamente infondata questione di costituzionalità;

i parametri costituzionali astrattamente rilevanti parrebbero essere quelli degli artt. 3 e 111.2, e 24 Cost.;

tuttavia il fatto che il danneggiato conservi sempre il pieno potere di esercitare la sua azione risarcitoria nella naturale sede civile, in alternativa alla scelta di esercitare quell'azione nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, ridimensiona o caratterizza in modo peculiare il pregiudizio: il danneggiato, infatti, deve oggi scegliere tra utilizzare la facilitazione probatoria che il processo penale gli offre, correndo però il rischio di non poter ottenere un secondo giudizio di merito nel caso in cui la sua domanda risarcitoria sia respinta, ovvero adire la naturale sede del giudice civile, sopportando maggiori difficoltà quanto all'adempimento dell'onere della prova (e tuttavia non sempre, si pensi al caso dei danni da colpe professionali in rapporti contrattuali) ma tuttavia conservando la possibilità di ottenere in quella sede un (non costituzionalizzato) secondo grado di merito;

la storia recente dell'evoluzione dei poteri di appello per quanto riguarda la parte civile (art. 195 e 23 c.p.p. 1930, 576 c.p.p. 1989) manifesta la fisiologia di una disciplina dei poteri d'impugnazione differente, tra le parti private, e, specialmente segnala un precedente specifico della Giurisprudenza costituzionale: con la sentenza n. 1/1970 il Giudice delle leggi ha già espressamente insegnato che «... per quanto riguarda in generale il diritto di difesa (con riferimento all'art. 24 Cost.) la parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l'art. 24 della Costituzione non può ritenersi violato. Altrettanto si dica dell'art. 3 se alla parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocarne il riesame sul fatto; si tratta di un insegnamento che, se da un lato risale al 1970 ed al codice previgente e se pur pare idoneo ad indicare possibili aspetti di irragionevolezza del caso di una preclusione dell'impugnazione quando altre parti, esse legittimate, abbiano impugnato la medesima sentenza così determinando l'intervento del giudice del secondo grado di merito nel processo, tuttavia sembra collocare decisamente la questione dei poteri d'impugnazione riconosciuti al danneggiato nel processo penale nell'ambito della discrezionalità del legislatore ordinario piuttosto che in quello dei principi costituzionali;

se infine è vero che anche dopo la legge 46/2006 il responsabile civile mantiene la possibilità di appellare ai soli fini civili (art. 575.1), tuttavia la sua impugnazione giova anche all'imputato, se accolta, e tanto potrebbe attribuire ragionevolezza all'attribuzione di diversi poteri d'impugnazione al responsabile civile ed alla parte civile;

pertanto questa prima questione di costituzionalità pare a questa Corte distrettuale manifestamente infondata; non può tuttavia non osservarsi che in ogni caso ben potrà eventualmente la Corte delle leggi, che si va ad adire per le successive altre due questioni, intervenire comunque, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87;

3.1b) Ritenuto che la retroattività dell'inammissibilità dell'appello già tempestivamente e ritualmente proposto appare invece palesemente contrastante con il diritto di difesa riconosciuto alla parte danneggiata dall'art. 24 Cost.;

mentre l'abolizione dell'appello per i nuovi processi lascia alla parte danneggiata il pieno potere di valutare responsabilmente il rapporto tra vantaggi e svantaggi dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale piuttosto che nella sede propria civile, la disciplina contenuta nel primo comma dell'art. 10 della legge 46/2006 confisca di fatto il diritto di azione già esercitato, vanificandolo senza rimedi e senza alcuna ragionevolezza;

se infatti può riconoscersi ragionevolezza (una volta che si consideri costituzionalmente corretta l'abolizione dell'appello del pubblico ministero) alla vanificazione degli appelli della parte pubblica in atto, afferendo essi alla sfera della libertà personale e del settore penale, dove l'unico pregiudizio per l'imputato può appunto venire dalla parte pubblica, nessuna ragionevolezza pare davvero potersi riconoscersi alla paralisi imposta alla pretesa civilistica del danneggiato, che se proposta nella sede civile avrebbe tranquillamente potuto essere coltivata ulteriormente, afferendo la sfera e l'ambito del patrimonio del preteso responsabile;

il primo comma dell'art. 10 appare pertanto contrastare con gli artt. 3, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la pronuncia della sentenza di merito nel secondo grado, per gli appelli proposti dalla parte civile ritualmente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina;

31c) Ritenuto che ove la precedente questione di costituzionalità venisse giudicata inammissibile o infondata, in via subordinata appare a questa Corte lagunare non manifestamente infondata la terza questione in esame;

se infatti fosse giudicata legittima l'applicazione della nuova disciplina anche agli appelli pendenti della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, devono rinnovarsi le argomentazioni già efficacemente svolte da altra Sezione ordinaria di questa Corte d'appello di Venezia (Corte d'appello Venezia, prima sezione, ord. 15 marzo 2006, Pres. est. Dodero):

«poiché la norma transitoria dell'art. 10, secondo e terzo comma si applica solo agli appelli già proposti dal p.m. e dall'imputato, per quanto concerne la parte civile deve trovare applicazione la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p., con conversione in ricorso per Cassazione dell'appello. Una tale interpretazione, che è l'unica consentita dalla legge in esame (a nulla rilevando quale fosse la volontà dei parlamentari che l'hanno approvata), comporta una conseguenza che la stessa Corte di cassazione — nelle decisioni che hanno risolto il problema della competenza a giudicare i processi pendenti, a seguito della precedente temporanea modifica dell'art. 593 c.p.p. per le sentenze di condanna a pena pecuniaria (per tutte, sez. 5, ord. 2883 del 17.5 - 12.6.00 in proc. Moresco) — ha definito inaccettabile in quanto un appello basato esclusivamente, così come del tutto legittimo, su argomentazioni di merito dovrebbe, una volta convertito in ricorso, dichiararsi per ciò inammissibile; e diverrebbe automaticamente inammissibile un appello sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione.

Tale interpretazione della legge di riforma, ha insegnato la suprema Corte, espone la stessa a più che fondati dubbi di legittimità costituzionale. È vero infatti che il doppio grado del giudizio di merito non è un principio costituzionalmente garantito, ma è anche vero che, se il secondo giudizio di merito era stato richiesto nel momento in cui esso era previsto dalla legge, le conseguenze della sua soppressione non possono retroagire senza che ciò si traduca in una sostanziale espropriazione del diritto di difesa dell'appellante, sul quale ricadrebbero le conseguenze negative della forzata conversione del mezzo di impugnazione.

Nel caso di specie il legislatore ha provveduto ad impedire tale conseguenza soltanto per quanto riguarda il pubblico ministero e l'imputato, prevedendo in loro favore una sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione secondo il meccanismo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 10, mentre nulla è detto a proposito della parte civile.

Né sarebbe consentito, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, interpretare estensivamente tale disciplina in modo da applicarla anche alla parte civile.

Ciò comporta un'evidente disparità di trattamento tra p.m. ed imputato da un lato e parte civile dall'altro, disparità che non trova alcuna ragionevole giustificazione trattandosi in tutti e tre i casi di parti dello stesso procedimento. Disparità che costituisce, perciò, palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (che impone eguale trattamento di situazioni eguali) e del principio della parità delle parti sancito dall'art. 111 Cost.».

4) Ritenuto che, poiché la deliberazione di inammissibilità dell'appello costituisce certamente momento di esercizio della giurisdizione, deve prendersi preliminarmente atto della rilevanza delle due questioni nel presente giudizio: la loro decisione, infatti, è idonea e necessaria per individuare l'ambito della cognizione attribuita a questo giudice, in particolare imponendo la cessazione o la prosecuzione dell'esame dell'appello proposto dalla parte civile in questo specifico processo;

5) Ritenuto che, essendo stato arrestato l'imputato Laze Alket, latitante all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, si rende opportuno procedere alla separazione delle posizioni processuali relative ai capi di imputazione diversi dall'omicidio, ed in particolare afferenti i capi C, D ed E;

6) Ritenuto pertanto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevanti nel presente giudizio e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

1) in principalità, del primo comma dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina anche all'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciato nel giudizio, già pendente, all'atto della sua entrata in vigore;

2) in subordine, del secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la loro applicazione anche all'appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il presente processo, relativamente all'imputazione di omicidio (capo A) e dispone la separazione degli atti relativi alle altre imputazioni, per la cui trattazione rinvia all'udienza del 5 giugno ore 9.30 in quest'aula, disponendo nuova traduzione del Laze e dando comunicazione del rinvio ai presenti.

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata agli imputati contumaci ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letta in pubblica udienza, alla presenza del procuratore generale, dei difensori degli imputati e degli imputati Laze e Coci.

Venezia-Mestre, aula bunker, addì 8 maggio 2006

Il Presidente: LANZA

Il consigliere estensore: CITTERIO

N. 461

Ordinanza del 15 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti promossi da Giacone Vita ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di tutela giurisdizionale e sul diritto di proprietà - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 24, 42, 101, 102, 104 e 113.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5889/04 RGL pendente davanti al Tribunale di Milano (e delle altre 15 cause riunite alla prima di cui all'allegato A) vertenti su identiche questioni di diritto, pendenti davanti al medesimo Tribunale) tra: Giacone Vita e il Ministero dell'istruzione università e ricerca e la Direzione didattica i Circolo sciogliendo la riserva assunta in data 14 aprile 2006 rileva

I termini della controversia

Con rispettivi ricorsi al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, i ricorrenti di cui alle cause indicate nell'allegato A), hanno esposto di far parte del personale ATA, che ricomprende tutto il personale che svolge attività «non docente» presso le scuole statali materne e primarie, medie e superiori.

Hanno spiegato che detto personale, fino al 31 dicembre 1999, è appartenuto a due diverse amministrazioni: quello in servizio presso le scuole superiori rientrava negli organici dello Stato, mentre quello delle scuole materne e primarie statali, era alle dipendenze degli enti locali interessati, svolgendo, comunque, identiche mansioni.

Hanno, poi, chiarito i ricorrenti che questa ripartizione ha avuto termine con la legge n. 124/1999 (art. 8) con la quale è stato disposto il graduale assorbimento da parte dello Stato del personale ausiliario scolastico, originariamente proprio degli enti locali.

Secondo la tesi dei ricorrenti l'art. 8, comma 1, della legge n. 124/1999 avrebbe, in particolare, stabilito, da una parte, il riconoscimento dell'anzianità già maturata, dall'altra, l'erogazione della retribuzione corrispondente a tale anzianità all'interno dell'ordinamento statale.

Ha spiegato la parte attrice che, tuttavia, con gli atti normativi e contrattuali successivi (il Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, l'accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, il d.m. del 5 aprile 2001 con cui è stato recepito detto ultimo accordo) sarebbe stato operato un processo di stravolgimento del disposto della legge n. 124/1999, introducendo via via nuovi e diversi criteri per l'inquadramento del personale ATA degli enti locali che hanno portato ad un risultato esattamente opposto a quello previsto.

Sul punto, ha tenuto a precisare la difesa dei ricorrenti che, in ottemperanza a detti ulteriori atti, l'anzianità è diventata interamente una funzione dipendente della retribuzione goduta, con determinazione di una nuova anzianità (fittizia) esclusivamente sulla base della retribuzione in godimento presso l'ente locale al 31 dicembre 1999.

Ciò premesso, hanno lamentato i lavoratori che, per effetto della particolare procedura adottata per disciplinare il trasferimento dei dipendenti, basata sul riconoscimento della sola «retribuzione maturata», si sono ritrovati con una anzianità giuridica ed economica ridotta in modo sensibile (secondo la misura, dettagliatamente indicata nei ricorsi introduttivi del giudizio, per ciascuna posizione soggettiva).

Tale sistema di inquadramento, contestato dai dipendenti per le suddette ragioni, avrebbe, infatti, loro comportato un trattamento economico complessivo, da un lato, non corrispondente alla effettiva anzianità maturata, dall'altro, inferiore a quella percepita dai dipendenti ATA che hanno prestato la propria attività ininterrottamente presso lo Stato, rivestendo la medesima qualifica e svolgendo le medesime mansioni degli stessi.

Per tale motivo, hanno chiesto nelle conclusioni, che fossero dichiarati nulli e/o annullati e/o disapplicati i rispettivi decreti di inquadramento, richiamati in ciascun ricorso, e che fosse accertato il diritto degli stessi al riconoscimento giuridico e economico della propria anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

In aggiunta, hanno auspicato la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — in persona del Ministro *pro tempore* — a versare ai ricorrenti la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire a partire dal 1° gennaio 2000, in ragione della differenza tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del Comparto scuola e successive modifiche e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre alle differenze stipendiali maturate e maturande.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, per ciascuna delle cause proposte, la parte convenuta ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

Al riguardo, secondo una prima impostazione difensiva (*cf.*, ad es., le cause RG 8983/2005 e RG 1191/2005), la resistente ha, in primo luogo, sostenuto che l'art. 8, comma 4, della legge n. 124/1999 ha previsto che il descritto «passaggio» dagli enti locali allo Stato del personale ATA avrebbe dovuto avvenire gradualmente, «secondo tempi e modalità da stabilire con successivo decreto interministeriale».

In tal senso, il menzionato art. 8, secondo la tesi sostenuta nella memoria di costituzione, si configurerebbe come una disposizione contenente «un rinvio recettizio a prescrizioni deputate a precisare le puntuali modalità» del trasferimento del personale in questione, cosicché le successive norme menzionate (il Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, l'Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, il d.m. del 5 aprile 2001) verrebbero a «costituire parte integrante del disposto dell'art. 8, comma 2 che preciserebbero e completerebbero, rendendolo di fatto attuabile».

La resistente ha, poi, ricordato che, anche qualora si dovesse concludere che la legge n. 124/1999 avesse previsto il pieno mantenimento dell'anzianità dei lavoratori essendo completa nelle sue previsioni, la stessa sarebbe stata legittimamente derogata dalle menzionate fonti intervenute successivamente, in conformità al disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, prevede che «eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario».

Una volta chiarito quale fosse il rapporto tra le norme in questione, la difesa della resistente si è preoccupata di evidenziare la logica dei criteri previsti dalle disposizioni in parola e come, in alcun modo, si potessero ritenere pregiudicati i diritti dei lavoratori, tenuto conto che, certamente, non sarebbe stata intenzione del legislatore della legge n. 124/1999 aumentare lo stipendio degli stessi, ma solo garantire loro la conservazione del trattamento fino a quel momento conseguito, con piena legittimità, dunque, dell'inquadramento compiuto che non determinava un decremento della retribuzione complessiva in precedenza goduta e che neppure menomava l'anzianità, tenendosi conto della stessa ai fini di un più celere passaggio allo scaglione stipendiale successivo a quello di inquadramento.

Ha eccepito, da ultimo, la parte convenuta che, diversamente, qualora si ritenesse che la legge n. 124/1999 dovesse essere interpretata nel senso della necessaria conservazione dell'«integrale» anzianità maturata, con la conclusione di un aumento stipendiale del personale ATA, ne sarebbe derivata la conseguenza della incostituzionalità della norma, ai sensi dell'art. 81, comma 4, Cost., per il fatto che la legge n. 124/1999 non indica attribuzioni o stanziamenti per il finanziamento dei trasferimenti di personale nei ruoli statali, dovendosi, quindi, necessariamente adottare una soluzione ermeneutica che producesse il risultato del «costo zero» per la pubblica amministrazione.

Nelle more del giudizio, tuttavia, il 10 gennaio 2006, è entrato in vigore il comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 che dispone che il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999 «si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è in

quadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposto «*ad personam*» e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudizi formati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Così, secondo una ulteriore impostazione difensiva, la parte convenuta ha sostenuto come le proprie ragioni meritassero accoglimento in virtù di quest'ultima norma alla quale si dovrebbe attribuire una effettiva natura interpretativa dell'art. 8 della legge n. 124/1999.

Il giudice ha, quindi, concesso la produzione in causa di note con riferimento alla novella in parola e nelle stesse è stata eccepita l'incostituzionalità della norma che, pur definendosi interpretativa del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999, finisce per riprodurre il contenuto dell'art. 3 del menzionato Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali.

Il giudice nell'udienza successiva, al termine della discussione orale delle parti si è riservato di decidere.

Il quadro normativo di riferimento

Il diritto azionato in giudizio è fondato, innanzitutto, sull'art. 8 della legge n. 124/1999 che, per regolare il trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, prevede ai primi due commi che «1) Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2) Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto».

Ciò posto, si deve ricordare che, all'art. 8 cit., è seguita una ulteriore produzione normativa, come, del resto, previsto dal comma 4 della medesima disposizione che prevedeva: «il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica (...)».

Così, in attuazione del comma 4 citato, il decreto interministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, all'art. 3 ha stabilito che «con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali dell'anzianità maturata presso gli enti previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali».

È, allora, stato stipulato l'accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ed emanato il d.m. del 5 aprile 2001, con cui è stato recepito detto ultimo accordo e poste le regole per l'inquadramento del personale trasferito negli organici statali (art. 3) secondo le seguenti previsioni: «i dipendenti di cui all'art. 1 del pre-

sente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata Tabella B), con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata Tabella B), d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16 luglio 1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1º aprile 1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995 e dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo annuo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A) di equiparazione allegata».

Con riguardo all'Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, la menzionata agenzia - investita in precedenti giudizi della questione ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 dal Tribunale di Milano Sezione lavoro (con ordinanza del 21 gennaio 2003:), ha chiarito che detto atto «trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs. n. 29/1993 o dal successivo d.lgs. n. 165/2001, ma nell'art. 3 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999. L'Accordo in parola, pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiedenti decreti legislativi ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto Scuola. Ciò è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile 2001; 2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n. 124/1999. Quest'ultima, per altro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio finanziamento, sì che può escludersi un qualsiasi potere delle parti firmatarie dell'accordo sia nell'utilizzazione di risorse finanziarie sia nell'interpretazione o nella mancata applicazione di norma che non hanno, appunto, natura e fondamento contrattuale» (cfr. doc. 9 ric. della causa RG 5889/2004).

Da ultimo, rispetto a tale originario quadro normativo, è intervenuto il comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 che dispone che il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999 «si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento, L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposto «*ad personam*» e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudizi formati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Questione di costituzionalità

Nelle note autorizzate prodotte in giudizio i difensori delle parti ricorrenti hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale del menzionato comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione.

L'eccezione appare fondata.

Rilevanza della questione

La questione sottoposta appare rilevante ai fini della decisione delle cause riunite proponendosi il comma 218 cit. di offrire l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999, ovvero della disposizione di legge che fonderebbe la pretesa dei ricorrenti.

È, subito, da notare come il comma 218 cit. debba considerarsi applicabile ai giudizi di cui all'allegato A) alla presente ordinanza, già pendenti davanti al Tribunale di Milano al momento della sua entrata in vigore, avendo una portata evidentemente retroattiva (sia che alla stessa si riconosca una natura interpretativa sia che si opti per un significato innovativo delle sue previsioni) in virtù della ultima parte della stessa che chiarisce che «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge», ponendo quale limite per la sua applicazione esclusivamente la formazione del giudicato.

Appare utile, in particolare, poi, osservare come la nuova disposizione verrebbe ad essere determinante nei giudizi in corso per il fatto che chiarisce in via interpretativa il significato del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124/1999 in senso favorevole alla soluzione proposta dal Ministero convenuto ed in senso difforme rispetto alle scelte ermeneutiche adottate nelle numerose pronunce della Corte di cassazione intervenute nel 2005 sulla medesima materia (sempre favorevoli ai pubblici dipendenti ricorrenti).

*Non manifesta infondatezza**I) La natura interpretativa.*

Appare da sottolineare come la questione sollevata non risulti manifestamente infondata.

a) Per motivare, innanzitutto, occorre verificare come al comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 non possa attribuirsi la natura interpretativa che la disposizione stessa pretende di avere.

Giova, infatti, rammentare come sia stato chiarito dalla Corte costituzionale che si deve riconoscere il «carattere interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una delle tante interpretazioni possibili» (cfr. Corte Cost. 4 aprile 1990, n. 155; cfr. anche Corte costituzionale 24 febbraio 1988, n. 233).

Inoltre, è stata reputata «di interpretazione autentica la disposizione che si saldi con quella da interpretare..., senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone e esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili» (cfr. Corte costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39).

Si deve, poi, evidenziare come, sul punto medesimo, la Corte di cassazione abbia specificato che la legge di interpretazione autentica «si caratterizza per la mancanza nel suo contenuto di una nuova disposizione», sicché «una norma ha carattere interpretativo con conseguente efficacia retroattiva quando, pur rimanendo immutata la formulazione letterale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e se ne precisi il significato», cosicché, per riconoscersi una siffatta natura interpretativa, è necessario che «la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore» (cfr. Cass. 28 agosto 2002, n. 12605).

Ora, tenuto conto di questi principi, pare possibile sottolineare come una semplice comparazione delle due disposizioni renda evidente come le parole di cui al co. 218 cit. non possano corrispondere a quelle contenute nell'art. 8 della legge 12 aprile 1999, ancorché interpretate secondo la massima estensione possibile del loro significato (le due norme, d'altro canto, appaiono, *ictu oculi*, del tutto differenti e di diversa portata), cosicché risulta impossibile definire la previsione inclusa nella legge n. 266/2005 come interpretativa dell'art. 8, comma 20 cit. oppure, in altri termini, che la scelta ermeneutica imposta dalla legge n. 266/2005 rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato stabilendo un significato che ragionevolmente potesse essere ascritto alla legge anteriore.

Solo per esemplificare, si noti come il complesso meccanismo previsto dalla norma interpretante per calcolare il trattamento economico spettante ai dipendenti ATA trasferiti non possa ritenersi in alcun modo ricompreso nella previsione del riconoscimento «ai fini giuridici ed economici» dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza di cui all'art. 8 cit.

Ciò è tanto vero che, per introdurre il meccanismo di calcolo del trattamento economico oggi inserito nella disposizione di interpretazione autentica, è stato necessario stipulare l'apposito Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali.

Ad ulteriore conferma, si può porre in luce che l'accordo è stato considerato come modificativo del menzionato art. 8 dalla Corte di cassazione nelle sentenze con le quali ha deciso le controversie in esame affermando che «il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (volontà e coerenza dell'ordinamento, non intento degli autori) è esattamente opposto: riconoscimento dell'anzianità non solo ai fini giuridici ma anche economici» (Cass. 14 aprile 2005, n. 7747).

Inoltre, come si è evidenziato nelle premesse della presente ordinanza, il Ministero convenuto mai ha, nelle proprie difese anteriori alla novella di cui si tratta (*cfr.*, ad es., le cause RG 8983/2005 e RG 1191/2005), affermato che l'Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali avesse funzione interpretativa dell'art. 8 cit., sostenendo, al contrario, che il menzionato art. 8 si configurerebbe come una disposizione contenente «un rinvio recettizio a prescrizioni deputate a precisare le puntuali modalità» del trasferimento del personale in questione, cosicché le successive norme menzionate (il Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, l'Accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, il d.m. del 5 aprile 2001) verrebbero a «costituire parte integrante del disposto dell'art. 8, comma 2 che preciserebbero e completerebbero, rendendolo di fatto attuabile».

Occorre, pertanto, concludere che la disposizione introdotta dalla legge finanziaria non essendo neppure lontanamente compatibile con la norma che pretende di interpretare, non soddisfa i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione per essere considerata una norma interpretativa, risultando, viceversa, innovare il contenuto della norma che pretende di interpretare.

b) Quand'anche si reputasse che il comma 218 in parola abbia un carattere interpretativo, si debbono, comunque, sollevare molteplici dubbi di costituzionalità collegati alla legittimità della scelta del legislatore di emanare nel caso una norma di interpretazione autentica.

È, infatti, da ricordare come la Corte costituzionale abbia chiarito nella sentenza n. 525 del 2000 che «il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992)».

Evidenziati i presupposti per l'uso legittimo del potere di interpretazione autentica da parte del legislatore, con riferimento all'ultimo menzionato nella suddetta pronuncia della Corte costituzionale, si è già osservato come il contenuto del comma 218 cit. non rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario dell'art. 8 della legge n. 24/1999, ma appare anche da evidenziare, nel solco ermeneutico tracciato dalla Corte costituzionale, come il significato letterale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 — che statuisce che al personale ATA trasferito «vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» — risulti chiarissimo e di immediata interpretazione fin da una prima lettura non essendo possibile attribuire alle parole altra interpretazione se non quella fatta propria dal significato delle stesse per cui al personale trasferito agli organici dello Stato è mantenuta intatta l'anzianità maturata presso l'ente locale, con effetti non solo giuridici, ma anche economici (*cfr.* anche Corte costituzionale n. 299/1999; Corte costituzionale n. 187/1981; Corte costituzionale n. 133/1997).

Una volta osservato come difficilmente possano rinvenirsi molteplici varianti nell'individuazione del significato dell'art. 8 cit., è possibile, peraltro, anche notare come sulla medesima norma sussista ormai un indirizzo ermeneutico univoco e costante della Corte di legittimità (*cfr.* Cass. n. 3224, 3225 e 3356 del 25 gennaio 2005; n. 4722/2005; n. 7747/2005; 10576/2005; 18653/2005; n. 18829/2005 tutte allegate), cosicché è possibile affermare che, nella materia in questione, al momento dell'emanazione dell'articolo unico co. 218 della legge n. 266/2005, non sussistesse alcun contrasto interpretativo (di scarso rilievo, appaiono alcune limitate pronunce della giuri-

sprudenza di merito di segno opposto, in confronto alla giurisprudenza univoca della Corte di cassazione che viene a mostrare un orientamento omogeneo), essendosi formato un «diritto vivente» (*cf.* Corte costituzionale n. 299 del 1999).

Appare, dunque, possibile porre in luce come, nel caso, al momento dell'emanazione del comma 218 cit., da una parte, non esistessero una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o contrasti giurisprudenziali (non ricorrono quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale), ma un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione e, dall'altra, come la scelta imposta dal comma 218 cit. non rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario dell'art. 8 della legge n. 124/1999, cosicché paiono difettare i presupposti per il ricorso da parte del legislatore ad una norma interpretativa del medesimo art. 8.

c) Inoltre, rammentandosi come il comma 218 (che si autoqualifica come norma «di interpretazione autentica») abbia portata retroattiva, giova evidenziare come il giudice delle leggi abbia specificato come la legge di interpretazione autentica sia soggetta, tra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale e che, nel caso di specie, deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi, oltre che in relazione ai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza (*cf.* Corte costituzionale sentenze n. 0376 del 2004; n. 525 del 2000 e n. 26 del 2003).

In conclusione, quindi, per la violazione dei suddetti principi nell'uso del potere legislativo, si deve evidenziare come il comma 218 cit. appaia porsi in conflitto con gli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della costituzione potendo proporsi, anche in caso di ritenuta natura interpretativa, le considerazioni che si andranno meglio ad esporre nel prossimo paragrafo relative alla violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza della situazioni giuridiche e risultando la medesima norma invasiva della sfera riservata al potere giudiziario (imponendo, con effetto retroattivo, una interpretazione diversa da quella consolidata in giurisprudenza).

Con riguardo, poi, al contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., è possibile, comunque, anticipare come, anche nel caso in cui si consideri il comma 218 cit. come effettivamente di carattere interpretativo, la norma preveda una disparità di trattamento, creando tre categorie di dipendenti trattati diversamente pur a parità di mansioni ed anzianità (come meglio sarà esposto).

II) La portata innovativa.

Qualora, invece, secondo l'interpretazione proposta nella presente ordinanza, si valutasse il comma 218 in esame come una norma di carattere innovativo, si dovrebbe osservare come la disposizione, modificando le regole poste dalla legislazione antecedente, paia scontrarsi con diverse norme della Carta costituzionale.

Si è già anticipato come si debba attribuire al comma 218 cit. portata retroattiva (sia che alla stessa si riconosca una natura interpretativa sia che si opti per un significato innovativo delle sue previsioni) in virtù della ultima parte della stessa che chiarisce che «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge», ponendo quale limite per la sua applicazione esclusivamente la formazione del giudicato.

A tal riguardo, in primo luogo, si deve osservare come possa certamente il legislatore emanare, al di fuori della materia penale, norme legislative con efficacia retroattiva, come la stessa Corte costituzionale ha, più volte, specificato, con il limite, tuttavia, «della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (*cf.* Corte costituzionale sentenze n. 36 del 1985 e n. 123 del 1988), con la conseguenza che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge — pur costituendo valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 Cost. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva — interpretative o innovative che esse siano — purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 374 del 2002; in senso conforme: sentenze n. 229 del 1999 e n. 419 del 2000; ordinanza n. 263 del 2002; *Cfr.*, anche, Corte costituzionale sent. n. 0376 del 2004; n. 525 del 2000 e n. 26 del 2003).

a) Il che porta a porre in luce come il comma 218 si ponga in insanabile conflitto, innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.

Non può non sottolinearsi, infatti, come la legge n. 124/1998, come interpretata nelle pronunce menzionate della Corte di cassazione, operando il trasferimento coattivo dei dipendenti ATA degli enti locali all'amministrazione dello Stato, avesse stabilito il principio per cui essi avrebbero dovuto essere considerati esattamente uguali ai corrispondenti dipendenti ATA statali (tenuto anche conto dell'identità delle mansioni svolte nei vari profili) grazie al riconoscimento agli stessi ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

In virtù della legge interpretante, che gode di efficacia retroattiva, viceversa, si configurano tre categorie di dipendenti a parità di mansioni e di anzianità:

la prima categoria è rappresentata dal personale ATA che è sempre stato dipendente dello Stato;

la seconda categoria è rappresentata dal personale ATA — transitato in virtù della citata norma dagli enti locali allo Stato — che si vede riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di appartenenza in seguito alle sentenze passate in giudicato;

la terza categoria è rappresentata dal personale ATA — transitato in virtù della citata norma dagli enti locali allo Stato — che non si vede riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di appartenenza, restando assoggettato alla meno favorevole disciplina sopravvenuta.

Appare, allora, possibile considerare come la norma «interpretante» introduca una evidente e irragionevole disparità di trattamento giuridico-economico tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale, svolgenti le medesime mansioni e forniti della medesima anzianità.

Occorre, a tal punto, anche confermare come tale contrasto con il principio di uguaglianza sia, come anticipato, rinvenibile anche nel caso in cui si consideri il comma 218 cit. come effettivamente di carattere interpretativo, considerato che la norma prevede una disparità di trattamento, creando le tre categorie di dipendenti sopra menzionate tramite la distinzione, derivante dalla stessa disposizione, tra il personale da sempre appartenuto allo Stato e quello trasferito dagli enti locali e, all'interno di quest'ultimo gruppo, tramite la previsione per cui «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge».

b) Sotto un altro profilo, deve, inoltre, tenersi conto come la disposizione interpretata avesse completamente esaurito i propri effetti, avendo disciplinato le modalità di inquadramento del personale ATA degli enti locali ormai trasferito alle dipendenze dello Stato (tutte le parti ricorrenti hanno tenuto a chiarire come il nuovo inquadramento ed il trasferimento fosse già avvenuto alla data d'avvento della novella legislativa né tale assunto è stato contestato negli scritti o nella discussione orale dal Ministero convenuto che si è riferito al personale «trasferito» senza operare distinzioni).

Si deve, allora, porre in rilievo come il carattere esclusivamente retroattivo della norma in esame (che non ha possibilità di attuazione se non relativamente a situazioni già esauritesi), unitamente alla sua natura non interpretativa ma innovativa, evidenzia la sua funzionalità ad incidere sui giudizi in corso, superando l'elaborazione giurisprudenziale formatasi negli anni e l'orientamento ormai, in materia, consolidato della Corte di cassazione.

Come si è rilevato, del resto, il comma 218 cit. non ha inteso evitare incertezze interpretative o giurisprudenziali, ormai non più esistenti, né ha raccolto inesistenti divergenti opinioni nella dottrina, né ha privilegiato una interpretazione tra quelle astrattamente possibili, introducendo, al contrario, un'interpretazione pacificamente incompatibile con il testo della norma interpretata.

Il che porta ad osservare come il dato testuale della disposizione in analisi abbia l'esclusiva funzione di contrapporsi all'interpretazione ormai consolidata della norma offerta dalla giurisprudenza nell'esercizio di poteri costituzionalmente riservati al potere giudiziario (*cfr.* Corte costituzionale 12 luglio 1995, n. 311 e 23 novembre 1994, n. 397), potendo rivelare l'intento esclusivo di incidere sui giudizi in corso, ponendosi, così, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e (imponendo, con effetto retroattivo, una interpretazione diversa da quella consolidata in giurisprudenza) risultando invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

In proposito, la Corte costituzionale ha, del resto, osservato che deve essere rigorosamente protetta la «sicurezza giuridica, principio che, quale elemento essenziale dello stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti» e che tale regola com-

porta «la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice» (Cfr. Corte costituzionale n. 525/2000).

c) Si aggiunga, inoltre, come il comma 218 cit. appaia violare l'art. 42 della Carta costituzionale.

Non si può, del resto, non rilevare come i diritti di carattere economico derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999 secondo il costante orientamento della Corte di cassazione sopra menzionato (per cui al personale trasferito «vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza») ormai risultassero, al momento dell'entrata in vigore della norma interpretante, far parte del patrimonio dei dipendenti già inquadrati in virtù del trasferimento avvenuto negli organici dello Stato, apparendo così espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266/2005.

Giova, allora, porre in rilievo, come, secondo la giurisprudenza costituzionale, «il sacrificio degli interessi dei privati proprietari non è irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che legittimano l'espropriazione della proprietà privata, siano tali non solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso miri alla soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità» (cfr. Corte costituzionale n. 135 del 1998) e come, nella fattispecie, non siano rinvenibili giustificazioni di interesse generale che legittimino l'espropriazione della proprietà privata, essendovi, dunque, fondati motivi per reputare la norma illegittima per contrasto con l'art. 42 Cost.

Impossibilità di interpretazioni costituzionalmente orientate del comma 218 cit.

In seguito alle suddette premesse appare doverosa la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dovendosi solo, da ultimo, precisare come, attesa la perentorietà delle parole utilizzate dal legislatore nel dettare il comma 218 cit. e la chiara ed univoca volontà, che traspare dalla norma, di voler riproporre il contenuto dell'art. 3 del menzionato accordo del 20 luglio 2000 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, non pare possibile alcuna soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che, nel presente giudizio, consenta di pervenire ad una decisione che prescindendo dall'eccezione di costituzionalità che occorre dunque, sollevare.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva:

Visti gli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva la questione di legittimità costituzionale del comma 218 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti;

Ordina, infine, alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Milano, addì 2 maggio 2006

Il giudice: DI LEO

N. 462

*Ordinanza del 28 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2006)
emessa dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Franceschini Costantino ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Termini più brevi derivanti dalla novella *ex lege* 251/2005 - Retroattiva applicabilità ai procedimenti pendenti in primo grado solo se non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un evento processuale accidentale - Ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di legittimità costituzione dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 sollevata dai difensori di: Franceschini Costantino, Sbernadori Franco Orso, Rossi Patrizia, Capo Adriano, Franceschini Maurizio, Ferrini Mario, Duca Eugenia Elsa, Scagliarini Francesco, Bambara Paolo, Cigliana Giorgio, Pazzaglia Ludovico, Greco Ivo, Cupo Carlo, Bilotta Gerardo, imputati, nell'ambito del procedimento n. 41/2002 R.G. Dib., n. 1034/1999 R.GIP, n. 975/1993 R.G.N.R., dei reati previsti dagli artt. 416 c.p., 216, 223 L.F., 373 c.p. oltre che di reati fiscali (art. 4 n. 5 legge n. 516/1982, attualmente artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74/2000) ed appropriazione indebita aggravata;

Preso atto che il dibattimento è stato aperto all'udienza del 27 novembre 2003;

Considerato che in base alla disciplina dettata dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005, i termini di prescrizione ordinaria e massima sono i seguenti:

- per il reato di bancarotta fraudolenta anni 15 e 22 e mesi 6;
- per il reato di associazione per delinquere *ex art.* 416 comma 1 c.p. anni 10 e 15;
- per il reato di falsa perizia anni 10 e 15;
- per il reato di appropriazione indebita con le aggravanti contestate anni 10 e 15;

Preso atto che, applicando la disciplina dettata dall'art. 6 legge n. 251/2005, i termini massimi di prescrizione più favorevoli introdotti dallo *jus superveniens* sarebbero interamente decorsi alla data odierna per taluni dei reati ascritti (per la falsa perizia il termine ordinario di prescrizione è attualmente ridotto ad anni 6, elevato ad anni 7 e mesi 6 per effetto di cause interruttive; per la bancarotta fraudolenta ad anni 10, elevato ad anni 12 e mesi 6; per l'associazione per delinquere ad anni 7, elevato ad anni 8 e mesi 9 per l'appropriazione indebita ad anni 6, elevato ad anni 7 e mesi 6), tenuto conto del *tempus commissi delicti* come indicato nel capo d'imputazione;

Considerato, inoltre, che la norma transitoria di cui all'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 è ostativa all'applicazione dei più brevi termini di prescrizione, in quanto la stessa pone, come limite, quello della apertura del dibattimento;

Atteso che viene sollevata dalle difese degli imputati questione di illegittimità costituzionale della predetta norma transitoria, per contrasto con gli artt. 3, 27, 111 della Costituzione;

Ritenuto che il dato temporale suindicato rende rilevante la questione in relazione ai possibili esiti del procedimento;

OSSERVA QUANTO SEGUE

L'art 25 Cost. non impone la retroattività di norme penali più favorevoli ma vieta esclusivamente la retroattività in *malam partem*.

Si è discusso sulla portata di tale norma e da più parti si è ipotizzato che nonostante la mancata enunciazione espressa dell'obbligo di retroattività delle norme più favorevoli tale principio possa ricavarsi da una valutazione complessiva del sistema.

È stato affermato che ciò potrebbe, se mai, dipendere da un mutamento della valutazione sociale del fatto tipico (Corte Cost. n. 277/1990).

Ne discende che, a fronte di quanto disposto dall'art 2 comma 2 e 3 c.p., non vi è l'obbligo di sancire la retroattività di norme che non traggano ragion d'essere dal mutato giudizio sul disvalore del fatto.

Correlativamente può ammettersi che, nonostante la previsione generale contenuta nell'art 2 comma 3 c.p. - relativa all'applicazione retroattiva di una disciplina che prevede un trattamento sostanziale più favorevole con il solo limite del giudicato - nondimeno il legislatore possa escluderla con riguardo a taluni reati o a talune norme.

Ma, nell'avvalersi di tale facoltà il legislatore non può eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini.

Ciò significa che quella esclusione deve avere una giustificazione razionale.

In tale quadro va privilegiata la considerazione del tipo di reato e, dunque, una valutazione correlata al fatto, mentre non sembra consentita una esclusione che dipenda da fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio e, più in generale della disciplina di carattere sostanziale.

In particolare, mentre alcuni benefici potrebbero trarre giustificazione dallo specifico andamento del processo in quanto strettamente correlati ad esso per il fatto di postulare scelte processuali dell'imputato (come nel caso della citata sentenza n. 277/1990 che si occupò del regime transitorio dei riti alternativi al dibattimento), non sembra possibile introdurre una disciplina transitoria riguardante la entrata in vigore di una disciplina sostanziale, quale quella della prescrizione, che faccia dipendere la esclusione della retroattività della norma più favorevole solo dall'evoluzione del processo e dallo stadio in cui esso sia pervenuto ad una certa data, costituendo tale evoluzione ed il relativo stadio processuale aspetti irrilevanti rispetto al decorso, uguale per tutti, del termine di prescrizione, che non trova la sua ragione d'essere nel processo ma che anzi, per certi profili, ad esso si contrappone.

Nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché più rapidamente processati, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente a differenza degli altri che, per cause più diverse, abbiano beneficiato di un iter processuale più lento.

Non possono invocarsi, per giungere a valutazioni opposte, quelle situazioni correlate alla concessioni di amnistie o alla previsione di effetti estintivi derivanti da condoni, in cui sia specificatamente individuato un dato temporale di riferimento che è all'evidenza connaturato al tipo di beneficio e comunque ha riguardo alla data di commissione del reato.

Ciò posto la scelta del legislatore consacrata dall'art 10 comma 3 legge n. 251/2005 di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6 legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia stato ancora aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost., perché vale ad introdurre un differenziato regime a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali la linea demarcazione individuata, costituita dall'apertura del dibattimento, appare priva di concreta giustificazione.

Né sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio *tempus regit actum*, così come sembra da escludere che abbia natura processuale la norma transitoria dettata dall'art. 10 legge n. 251/2005, la quale al contrario richiama al secondo comma, prima parte, l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime transitorio differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima.

Poiché in base alla nuova disciplina i reati oggetto delle imputazioni sarebbero in gran parte - ad eccezione del capo sub *J* - estinti per prescrizione, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 Cost.

Al contrario il Collegio non ravvisa profili di contrasto con i segnalati parametri degli artt. 111, comma 2 e 27, comma 2 Cost. per i seguenti motivi.

L'art. 111, comma 2 Cost. offre garanzia di rango costituzionale al diritto dell'imputato di vedere la conclusione del processo a suo carico in tempi ragionevoli e la tutela di tale posizione soggettiva prescinde dal tempo di prescrizione del reato - l'istituto della prescrizione riflette invero l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva rispetto ad un determinato fatto - reato per un periodo di tempo commisurato alla valutazione del disvalore e dunque della gravità del fatto stesso - potendo ricevere tutela anche in situazioni ben più anticipate rispetto al maturarsi della prescrizione ed anche in ipotesi di reati imprescrittibili. Si tratta, invero, di istituti operanti su piani diversi.

L'ipotizzato contrasto con il principio costituzionale dell'art. 27, comma 2 che la difesa assume vulnerato nella misura in cui, essendo riconosciuta in favore di tutti gli imputati la presunzione di non colpevolezza fino a pronuncia di condanna definitiva, la scelta del legislatore di introdurre un limite temporale collegato alla apertura del dibattimento - dunque previsto a favore dei soli imputati in procedimenti di 1° grado che non abbiano superato una determinata soglia - piuttosto che a criteri di altra portata darebbe luogo a criterio di assoluta arbitrarietà, la suddetta questione appare al Collegio doversi più correttamente ricondurre alla reale problematica del contrasto tra l'art. 10 comma 3 citato e il principio di uguaglianza, atteso che il parametro dell'art. 27 Cost. è stato invocato al limitato fine di evidenziare la identità di condizione in cui si trovano, rispetto al procedimento e al principio di non colpevolezza, soggetti rispetto ai quali la modifica dei termini di prescrizione in base alla disciplina transitoria andrebbe ad operare in maniera differenziata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 3 comma legge 5 dicembre 2005 n. 251 per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati, contumaci nel procedimento, Sbernadon Franco Orso, Ferrini Mario e Pazzaglia Ludovico, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 28 gennaio 2006

Il Presidente: CRISTIANI

N. 463

*Ordinanza del 15 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Gargano Antonino*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111, e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto dichiararsi manifestamente infondate le questioni proposte;

O S S E R V A

Con sentenza del tribunale di Palermo in composizione monocratica del 1° dicembre 2004 Gargano Antonino è stato assolto ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. «per non avere commesso il fatto» dal reato di cui all'art. 648 c.p.

Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto appello il procuratore generale.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p.. «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto il ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere d'impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione

dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111 comma 2 prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. e ciò stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa opporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comportanecessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata. fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost. ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando

tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero. nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificatamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale”».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m. introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva violando il principio sancito dall'art. 111, comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111 comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'avere lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (cfr. ordinanza n. 421 del 2001, «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (cfr. ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m. sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, comma 2 prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 15 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

06C0964

N. 464

*Ordinanza del 22 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Castelli Salvatore ed altro*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g., concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà della azione penale;

Sentita la difesa;

O S S E R V A

Con la sentenza emanata nel primo grado di giudizio gli imputati sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti.

Da parte del p.m. e del p.g. è stato proposto l'odierno appello.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto.

Come premesso, il p.g. ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme sopra enunciate.

Uno dei profili di illegittimità costituzionale dedotti dal p.g. è connesso alla compressione del diritto di difesa in grado di appello, attribuito, si sostiene, anche alla persona offesa dal reato, dall'art. 24 della Costituzione, attraverso la motivata richiesta di proporre appello rivolta al p.m., che di tale potere è stato privato con la novella legislativa.

Della suddetta questione deve dichiararsi l'irrilevanza nel presente giudizio, ove la persona offesa tale diritto non ha inteso esercitare.

Quanto agli ulteriori aspetti esaminati dal p.g., deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta rispetto agli stessi, posto che la normativa indicata è applicabile, in forza della disciplina transitoria, anche al presente giudizio di appello.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cfr.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111 comma 2 prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443 comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443 comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato peraltro affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111 comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche, prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» o si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111 comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111 comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che, esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare irragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'avere lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001) «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero

che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è» stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533 comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto. così ritenendo sussistente al nien il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, in vero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla preesistente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530 comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

Deve infine dichiararsi la non rilevanza della questione sollevata con riferimento al contenuto dell'art. 10 della legge in esame, che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento.

Tale questione, invero, può assumere rilievo solo a seguito della eventuale pronuncia di inammissibilità dell'appello del p.m. il quale quindi proponga ricorso per cassazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p.p.;

Dichiara non rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 24 e 111 comma 7 della Costituzione.

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, comma 2 prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 22 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 465

*Ordinanza del 29 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Sclafani Giuseppe*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto dichiararsi irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni proposte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica del 16 febbraio 2005 Sclafani Giuseppe è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dal reato di resistenza a p.u.

Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto appello il procuratore generale.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p. limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p. «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità, dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cfr.* ordinanze nn. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, comma 2, prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m. introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111 comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cfr.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cfr.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove e incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, comma 2, prima parte della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 29 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 466

*Ordinanza del 30 maggio 2006 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Patti Carmelo ed altri*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà della azione penale;

Sentiti i difensori degli, imputati che si sono rimessi alle determinazioni della Corte;

O S S E R V A

Con la sentenza emanata nel primo grado di giudizio gli imputati Patti Giovanni, Alagna Michele e Rubbino Nicolò sono stati condannati perché ritenuti responsabili di alcuni dei reati loro ascritti; i medesimi Patti Giovanni ed Alagna Michele, unitamente a Patti Carmelo ed Urbano Gaspere, sono stati invece assolti dall'imputazione di cui all'art. 416 c.p.; Sacco Santo, Sacco Rosanna, Lo Sciuto Giovanni, e Riccobono Rosalba sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110, 416 c.p.; i nominati Patti Carmelo, Patti Giovanni, Alagna Michele, Urbano Gaspere, Urbano Giuseppe e Rubbino Nicolò sono stati infine assolti dal reato di cui all'art. 4, lett. d della legge n. 516/1982 (così qualificato il reato di cui all'art. 640, comma 2 c.p.).

Da parte dell'Alagna e del Patti Michele è stato proposto appello avverso le rispettive pronunce di condanna, mentre il p.m. ha appellato le statuizioni assolutorie concernenti tutti i nominati imputati.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 5 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m., avverso la sentenza di assoluzione.

Deve quindi evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio di appello.

Il p.g. ha eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo della ritenuta introduzione di una disparità di trattamento derivante dalla asserita persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

Tale questione deve ritenersi manifestamente infondata, ritenendo la Corte che la dedotta disparità di trattamento non sussista.

L'art. 576 c.p.p. previgente consentiva invero alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo espressamente riconoscendosi alla stessa parte il rimedio dell'appello, e ciò nel rispetto del principio della tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1 c.p.p., in base al quale i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione nei soli casi previsti dalla legge e soltanto con quel mezzo di impugnazione che la legge stessa preveda.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, l'art. 576 è stato modificato con la soppressione delle parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», in tal modo eliminandosi quell'espresso rinvio, che consentiva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pubblico ministero.

Ne consegue che, in presenza di un generico riferimento al potere di impugnazione della parte civile ed in mancanza di una disposizione di legge, che riconosca espressamente alla stessa il diritto di appellare le sentenze di proscioglimento, l'unico rimedio esperibile dalla parte civile sarà quello del ricorso per cassazione, in virtù della norma contenuta nell'art. 568, secondo comma c.p.p. e, comunque, nell'art. 111 della Costituzione.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, comma 2, prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento, al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» propria nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione, riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, comma 2 della Costituzione, che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione sia previsto, come sostenuto nella memoria depositata dalla difesa dell'imputato, solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione. finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cfr.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cfr.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo

il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della diurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della irragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nostra legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla vigente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni Unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2, c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

Nulla da osservare sulla dedotta questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 112 della Costituzione che risulta soltanto affermata senza alcuna argomentazione a supporto dell'eccezione formulata.

Rileva infine la Corte che ai sensi dell'art. 18, comma 1 c.p.p. l'assoluta esigenza dell'unitarietà del giudizio ai fini dell'accertamento dei fatti è di ostacolo alla separazione delle posizioni processuali e delle imputazioni per le quali è stato proposto appello soltanto da parte degli imputati condannati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione con riferimento alla ritenuta persistente facoltà in capo alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, comma 2 prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione dei reati.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 30 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

06C0967

N. 467

*Ordinanza del 1º giugno 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Pira Agostino*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che si è rimesso alle determinazioni della Corte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, del 9 novembre 2004 Pira Agostino è stato assolto dal reato di appropriazione indebita ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2. c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.m. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Del pari irrilevante deve ritenersi l'eccezione sollevata con riferimento alla prevista non impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 10, comma 2 della legge in esame, in quanto la relativa questione sarà proponibile solo nel caso in cui venga pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre ricorso per cassazione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cfr.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata imputazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, comma 2 prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale e differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore. Proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cfr.* ordinanza n. 421 del 2001). «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cfr.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo

il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006, all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m. sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle Sezioni unite della Suprema corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. Sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 97 e 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 11 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111, comma 2 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 1° giugno 2006

Il Presidente: DELL'ACQUA

N. 468

*Ordinanza del 1° giugno 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Tumminelli Antonio*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che si è rimesso alle determinazioni della Corte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 15 ottobre 2004 Tumminelli Antonio è stato prosciolto per mancanza di querela dal reato ascrittogli.

Avverso la sentenza ha proposto appello il procuratore generale.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p. limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p.. «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593, comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p.. «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.g. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova, bensì l'esame di un teste già noto nel corso del giudizio di primo grado.

Del pari irrilevante deve ritenersi l'eccezione sollevata con riferimento alla prevista non impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 10, comma 2 della legge in esame, in quanto la relativa questione sarà proponibile solo nel caso in cui venga pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre ricorso per cassazione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (cfr. ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come e di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello...de-pone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111 comma 2 prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (cfr. anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio proposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m. introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111, comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'avere lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cfr.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cfr.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo

il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5, legge n. 46 del 2006, all'art. 533, comma 1 c.p.p. nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giusticherebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p. come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 97 e 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111 comma 2 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 1° giugno 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

06C0969

N. 469

*Ordinanza del 5 giugno 2006 emessa dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Randazzo Maurizio*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà della azione penale;

Sentito il difensore dell'imputato che si è rimesso alle determinazioni della Corte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Palermo, del 15 giugno 2005, Randazzo Maurizio è stato assolto dal reato ascrittogli.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Un profilo di illegittimità costituzionale è stato dedotto dal p.g., con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente per i processi in corso la possibilità prevista in regime ordinario dal novellato art. 593 comma 2 c.p.p. di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

Deve al riguardo evidenziarsi la palese irrilevanza nel presente processo della dedotta questione non avendo il p.m. formulato nell'atto di appello la richiesta di ammissione di nuova prova.

Del pari irrilevante deve ritenersi l'eccezione sollevata con riferimento alla prevista non impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 10 comma 2 della legge in esame, in quanto la relativa questione sarà proponibile solo nel caso in cui venga pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'appello ed il pubblico ministero ritenga di proporre ricorso per cassazione.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) è manifestamente infondato.

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cfr.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 de 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111 comma 2 prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443 comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cfr.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443 comma 3 c.p.p. produce privando il p.m., della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la Corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cfr.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111 comma 2 Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m. introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111 comma 2 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltremodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra e parti di cui all'art. 111 comma 2 Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece

ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma, non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconnessa, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'avere lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Ne' pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533 comma 1 c.p.p. nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m. sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530 comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (*cf.* sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 159 c.p.p.;

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 97 e 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 5 giugno 2006

Il Presidente: LA COMMARE

06C0970

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato relativo alla sentenza n. 341 del 23-27 ottobre 2006. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - 2 novembre 2006 Ediz. Str.).

Nel dispositivo della sentenza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 17, dove è scritto: «Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera *a*), della legge 26 luglio 1975, n. 374 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).», leggasi: «Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera *a*), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).».

06C0971

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-044) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 1 0 8 *

€ **6,00**